



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano*

Servizio: "Sanità, lavoro e politiche sociali"
Codice sito: 4.10/2019/46/CSR

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0010633 P-4.37.2.10
del 03/07/2019



24126573

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Gabinetto

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -
Coordinamento delle attività dell'Ufficio del Ragioniere
generale dello Stato

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Piemonte
Coordinatore Commissione salute

commissione.salute@cert.regione.piemonte.it

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna
Coordinatore Vicario Commissione salute

sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

E.p.c. Al Ministero della salute
Gabinetto

gab@postacert.sanita.it

- Direzione generale della programmazione sanitaria
dgprog@postacert.sanita.it

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente
"Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione."



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano*

Si trasmette lo schema di accordo indicato in oggetto, inviato dal Ministero della salute con nota del 2 luglio 2019.

Al riguardo, si comunica che, al fine di acquisire l'assenso tecnico per il perfezionamento dell'accordo nella prima seduta utile, è convocata una riunione tecnica per il giorno 16 luglio 2019 alle ore 11.00, Via della Stamperia n.8, Roma, sala -1B.

Qualora non si ravvisasse la necessità di approfondire l'istruttoria con l'incontro tecnico calendarizzato, si invita il Coordinamento salute delle Regioni a voler comunicare la circostanza a questo Ufficio al fine di procedere all'annullamento della riunione tecnica.

Il Direttore dell'Ufficio ✓

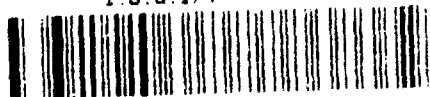
Cons. Adriana Piccolo

LG

Ministero della Salute
GAB

0006570-P-02/07/2019

I.8.d.1/4



340886369



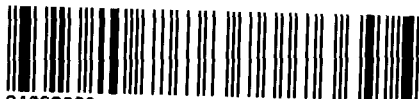
Ministero della Salute

IL CAPO DI GABINETTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0010474 A-4.37.2.10

del 02/07/2019



24098023

Al Cons. Adriana Piccolo

Direttore dell'Ufficio di coordinamento
della Segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano

statoregioni@mailbox.governo.it

e p.c.

Al dott. Andrea Urbani

Direttore generale della programmazione
sanitaria

OGGETTO: Schema di Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione"

Si trasmette in allegato il provvedimento in oggetto, per inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza Stato-Regioni.

Guido Carpani

AI/vs

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente "Linee di indirizzo per l'individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione"

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del:

VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, su richiesta delle Regioni o direttamente, il Ministero della sanità elabori apposite linee-guida in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 1998 recante "Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione" (Rep. Atti n. 457);

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 febbraio 2011 recante "Piano di indirizzo della riabilitazione" (Rep. Atti n. 50);

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 ottobre 2012 concernente "Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale" che prevede, all'articolo 2 comma 2, oltre alle tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera, anche i valori soglia dei ricoveri ordinari e dei ricoveri diurni, per classi di categorie diagnostiche maggiori (di seguito MDC) e le tariffe giornaliere oltre soglia;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni siglata il 2 Luglio 2015, concernente l'individuazione di misure di razionalizzazione e di efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale si conviene sulla individuazione dei requisiti di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, con riferimento alla correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, alla distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" che colloca i trattamenti di riabilitazione sia nel livello dell'assistenza ospedaliera sia nel livello dell'assistenza territoriale, domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni siglata il 10 luglio 2014 concernente "Patto per la salute 2014-2016", nella quale all'articolo 3, comma 3 si conviene sulla necessità di definire un documento di indirizzo che individui criteri di appropriatezza di utilizzo dei vari setting riabilitativi, per garantire alla persona con disabilità un percorso riabilitativo integrato all'interno della rete riabilitativa;

"CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 5 comma 22 dalla sopra citata Intesa, è stato istituito un gruppo di lavoro presso la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, con l'obiettivo di predisporre il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa territoriale";

SENTITE le principali Società Scientifiche, Associazioni degli erogatori e dei pazienti e tenuto conto delle osservazioni da esse formulate, ritenute fondate e non in contrasto con i riferimenti normativi del documento e con il suo impianto logico-metodologico;

TENUTO CONTO che detto documento rappresenta una linea di indirizzo nazionale da utilizzare come supporto per la programmazione, la riorganizzazione e il potenziamento dei modelli assistenziali e dei servizi sanitari e socio sanitari a livello regionale e locale;

VISTA la nota in data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data con la quale il documento in parola è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e nei seguenti termini:

1. E' approvato il documento recante "*Linee di indirizzo per l'individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione*", che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si impegnano a recepire formalmente i contenuti del presente Accordo, entro sei mesi dalla data di approvazione dello stesso.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le iniziative necessarie per promuovere l'applicazione delle Linee di indirizzo di cui al presente Accordo nei relativi percorsi ospedalieri e territoriali.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad effettuare il monitoraggio e la valutazione delle attività assistenziali riportate nel presente documento.
5. Alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio 5- Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria

**“Linee di indirizzo per l’individuazione di
percorsi appropriati nella rete di
riabilitazione”**

Sommario

1. IL SISTEMA DI RIABILITAZIONE	4
1.1 Premessa.....	4
1.2 Classificazione delle attività riabilitative.....	7
2. ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE NELLE REGIONI: BACKGROUND	9
3. ATTIVITA' RIABILITATIVA OSPEDALIERA	16
3.1 Premessa.....	16
3.2 Piano locale per l'assistenza riabilitativa e modalità di accesso.....	16
3.3 Attività di riabilitazione intensiva a maggiore o minore complessità (cod. 56a e cod. 56b) e attività estensiva (cod. 56c) esclusa l'attività riabilitativa di alta specializzazione (vedi paragrafo 4)	17
3.3.1 Requisiti per l'accesso appropriato.....	17
3.3.2 Requisiti generali di processo.....	18
3.3.3 Livelli di intensità assistenziale	19
3.3.4 Requisiti organizzativi e strutturali generali.....	21
4. DEGENZA IN RIABILITAZIONE INTENSIVA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE	23
4.1 Percorso riabilitativo delle persone con lesione midollare traumatica e non traumatica (codice 28).....	23
4.1.1 Definizione	23
4.1.2 Criteri di accesso	23
4.1.3 Criteri di dimissione	24
4.2 Percorso riabilitativo delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite (codice 75).....	24
4.2.1 Definizione di Unità Gravi Cerebrolesione codice 75.....	24
4.2.2 Criteri di accesso	25
4.2.3 Criteri di dimissione	25
4.3 Percorso riabilitativo delle persone con turbe cognitivo-comportamentali acquisite	26
4.3.1 Razionale e Definizione.....	26
4.3.2 Accesso.....	26
4.3.3 Dimissione	27
5. IL DH RIABILITATIVO	28

5.1 Caratteristiche del Day hospital riabilitativo	28
5.2 Accesso al ricovero riabilitativo in regime diurno	28
5.3 Elementi del processo riabilitativo	29
6. ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE	30
6.1 La riabilitazione ambulatoriale	30
6.2 La riabilitazione domiciliare.....	31
6.3 La riabilitazione intensiva ed estensiva in strutture residenziali e semiresidenziali.....	32
6.4 La riabilitazione sociosanitaria.....	33
7. RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA	34
7.1 Caratteri generali	34
7.2 Ricovero ordinario	35
7.3 Ricovero in day hospital	36
7.4 Criteri di dimissione	36
7.5 Il territorio	37
8. APPENDICE	37
LE STRUTTURE EX ART. 26.....	37

1. II SISTEMA DI RIABILITAZIONE

1.1 Premessa

La riabilitazione costituisce il terzo pilastro del sistema sanitario, accanto alla prevenzione e alla cura, per il completamento delle attività volte a tutelare la salute dei cittadini.

La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona con disabilità a raggiungere il miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, intellettuale e relazionale, con la minor restrizione delle sue scelte operative, pur nei limiti della sua menomazione.

In Italia, l'evoluzione dei sistemi di tutela della salute, è stata ben più lenta dell'evoluzione della struttura demografica ed epidemiologica della popolazione che vive nel nostro Paese e solo oggi il Ssn comincia ad essere in grado di contrastare i fenomeni della disabilità, del deterioramento e dell'invecchiamento.

Lo Stato e le Regioni hanno cominciato a prendere in considerazione l'organizzazione del sistema riabilitativo nel 1998 con le prime Linee Guida sulla Riabilitazione - d'ora in avanti Linee Guida (approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 1998, riportate sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 1998) attraverso la definizione di una strategia riabilitativa che avesse quali "punti fermi":

1. la presa in carico individuale;
2. la valutazione multidimensionale;
3. l'elaborazione di un progetto riabilitativo;
4. l'esecuzione di dettagliati programmi di intervento.

Le Linee guida sulla riabilitazione distinguono tra:

1. attività **sanitarie** di riabilitazione: che comprendono gli interventi valutativi, diagnostici, terapeutici e le altre procedure finalizzate a superare, contenere o minimizzare la disabilità e la limitazione delle attività (muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare, lavorare, etc);
2. attività di riabilitazione sociale: le azioni e gli interventi finalizzati a garantire al disabile la massima partecipazione possibile alla vita sociale con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative, indipendentemente dalla gravità delle menomazioni e delle disabilità irreversibili, al fine di contenere la condizione di handicap.
3. Le stesse linee guida sottolineano la necessità di una stretta integrazione tra i due momenti, con la connessione dei programmi di intervento sanitario, finalizzati a sviluppare tutte le risorse potenziali dell'individuo, con gli interventi sociali orientati a sviluppare e rendere disponibili le risorse e le potenzialità ambientali. Analogamente, risulta necessaria una integrazione organica degli interventi e dei servizi sociali e sanitari con quelli scolastici, professionali e lavorativi da perseguire con l'offerta di opportunità nei diversi stadi ed ambiti della vita, dalla prima infanzia all'età adulta e anziana, nella scuola, nella qualificazione professionale, nel lavoro, sia sotto il profilo del primo inserimento che del reinserimento.

1. Le Linee Guida hanno rappresentato un documento di riferimento importante per gli aspetti relativi ai principi guida e alla filosofia di fondo dell'intervento riabilitativo. Tuttavia, non sono state sufficienti a definire quelli che dovevano essere gli outcome degli interventi stessi e

nemmeno a fornire adeguati strumenti di valutazione dell'appropriatezza delle attività erogate a favore della persona, per rispondere meglio alle sue esigenze di salute ed ai suoi bisogni sociali. Inoltre, non tutte le realtà regionali hanno applicato le Linee Guida e le Regioni che le hanno applicate lo hanno fatto in maniera disomogenea, trattando il tema nei propri piani sanitari ma, spesso, senza identificare una strategia coerente ed organica del sistema riabilitativo.

2. Nel 2011 la Conferenza Stato-Regioni, al fine di migliorare i sistemi riabilitativi sviluppati dalle diverse Regioni italiane ed offrire ai cittadini maggiore omogeneità di prestazioni, accuratezza e appropriatezza delle stesse, anche in un quadro di rigore finanziario dettato dalla situazione economica italiana ed europea, ha approvato il Piano di Indirizzo (Accordo Stato-Regioni del 10 febbraio 2011, Rep. Atti n. 30/CSR) che afferma i seguenti principi:

1. adozione del modello bio-psico-sociale indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2001, con l'ICF per la valutazione delle condizioni della persona da riabilitare;
2. scopo della riabilitazione come "guadagno di salute" che si raggiunge rendendo sinergici i "percorsi riabilitativi" anche con componenti non sanitarie del processo riabilitativo;
3. interdisciplinarietà dell'approccio riabilitativo con l'apporto di diverse professionalità: il Team è composto da professionisti con specifiche funzioni e competenze in base al percorso formativo:
 - professionisti della riabilitazione, quali il medico specialista in riabilitazione¹ e i professionisti sanitari della riabilitazione identificati dal d.m. 29 marzo 2001
 - personale con specifica formazione riabilitativa in ambito socio-sanitario-assistenziale
- a) assessment della persona da prendere in carico relativamente al suo funzionamento prelesionale, alla disabilità, complessità clinica, multimorbidità, condizioni familiari e sociali con definizione della prognosi di recupero funzionale;
- b) appropriatezza dell'intervento riabilitativo con l'individuazione del setting assistenziale più adeguato alle reali necessità del paziente;
- c) continuità dell'attività riabilitativa nel passaggio ospedale – territorio attraverso un percorso riabilitativo unico nell'ambito della Rete di riabilitazione caratterizzata da *un'organizzazione dipartimentale delle attività*.

Per la realizzazione dei principi generali, il Piano individua strumenti e metodi quali:

1. la definizione di un Progetto riabilitativo individuale (PRI) che indichi la prognosi, le aspettative e le priorità del paziente e dei suoi familiari attraverso l'applicazione dei parametri di menomazione, limitazione delle attività e restrizione della partecipazione elencati nella *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF);

¹ Nel significato indicato dal Piano di indirizzo della riabilitazione: "si intende un medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa ed equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in discipline affini per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle normative concorsuali, l'accesso professionale alla medicina fisica e riabilitazione, ovvero un medico chirurgo in possesso di specialità in altre discipline che, come da normativa concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività riabilitative individuate da questo documento".

2. la definizione di un percorso riabilitativo unico, all'interno della rete riabilitativa integrata, che individui il setting più appropriato e preveda l'utilizzo di adeguati strumenti di valutazione per monitorare le fasi di passaggio tra i diversi setting riabilitativi;
3. la definizione di specifici Programmi riabilitativi nelle diverse aree di intervento da parte della struttura/servizio che ha preso in carico il paziente;
4. l'implementazione ed omogeneizzazione delle procedure di accreditamento delle strutture e servizi della riabilitazione per rendere trasparenti e verificabili competenze, dotazioni e capacità operative, in funzione della creazione della Rete e della fattibilità del percorso riabilitativo unico.

Nell'approvazione dell'accordo di cui sopra, si è convenuto che le regioni dovessero riorganizzare i loro sistemi secondo i principi contenuti nel Piano di indirizzo, fermo restando che lo Stato avrebbe provveduto a monitorare l'adeguatezza delle fasi di implementazione da parte delle Regioni.

Il Piano, dunque, impegnava le Regioni che già disponevano di risorse riabilitative a metterle **"in rete"** organizzando i percorsi riabilitativi in base ai criteri sopra indicati, ma soprattutto a **"governare"** gli accessi ai percorsi in modo da raggiungere la maggior appropriatezza insieme a condizioni economiche sostenibili.

Anche l'applicazione del Piano di indirizzo risulta, a diversi anni di distanza dalla sua approvazione, alquanto disomogenea. Oggi, di fronte a prestazioni uguali o simili erogate da strutture riabilitative, troviamo una molteplicità di denominazioni, con la difficoltà di riportare a sistema gli interventi e di offrire correttezza e appropriatezza nelle risposte ai bisogni espressi dai cittadini. Anche le normative sull'accreditamento, pur prendendo spunto dal medesimo provvedimento legislativo nazionale, non sono state in grado, nell'attuazione regionale, di risolvere questo problema.

Il risultato è che ci troviamo di fronte a volumi di attività e distribuzione dei servizi molto sbilanciati fra le diverse regioni e, talvolta, tra aree diverse della stessa regione, con interventi che molte volte privilegiano il regime di ricovero ospedaliero e altre volte quello ambulatoriale e territoriale.

Anche la continuità assistenziale, perseguita negli indirizzi, è spesso realizzata attraverso la somma dei diversi interventi/prestazioni e non mediante una coerente continuità operativa per raggiungere gli obiettivi previsti dal PRI come definito nelle linee guida. Infatti, il percorso di presa in carico globale della persona, dalla valutazione del bisogno riabilitativo fino alla conclusione dell'intervento, evidenzia molte lacune, specie sotto il profilo della prevenzione o degli interventi precoci, e la mancanza di un collegamento organico tra le diverse fasi compromette la continuità assistenziale e ostacola una piena ripresa della persona riabilitata. Per ovviare a questa difficoltà, il Piano di indirizzo proponeva l'istituzione dei Dipartimenti di riabilitazione "a garanzia della realizzazione di un adeguato percorso di cura riabilitativo" e della "forte integrazione organizzativa con i presidi privati accreditati eventualmente presenti sul territorio, secondo i principi di efficienza e di appropriatezza". Nel ribadire l'attualità e l'importanza degli obiettivi indicati dal Piano di indirizzo in materia di continuità assistenziale, alla luce di quanto accaduto in questi anni sembra necessario un percorso graduale che conduca a tale soluzione organizzativa e che consenta di superare la distanza tra le unità operative ospedaliere e i servizi di tipo distrettuale (ambulatoriali, domiciliari, residenziali e semiresidenziali), caratterizzati da responsabilità gestionali diverse, da budget separati, da strumenti di valutazione autonomi e criteri di ammissione/dimissione non assimilabili. Potrebbe essere utile, quindi, iniziare il percorso dalla predisposizione, approvazione e implementazione dei PDTA riabilitativi per le principali patologie e condizioni e dalla condivisione degli strumenti (scale di valutazione e modalità di redazione del Progetto riabilitativo individuale) volti a favorire l'integrazione dei percorsi.

Infine, sotto l'aspetto economico, si registra una pluralità di tariffazioni diverse talvolta anche

all'interno della stessa regione, ancor più nella riabilitazione territoriale. Questo rende necessaria una più corretta ed omogenea codifica delle attività riabilitative ospedaliere attribuibili ai codici 56, 60, 75 e 28, così come nella classificazione dei trattamenti riabilitativi territoriali in termini di contenuti e di risorse impiegate. Da questo punto di vista, l'approvazione del DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza rappresenta un sensibile passo avanti verso l'adozione di criteri di classificazione omogenei sul territorio nazionale. Un ulteriore contributo significativo sarà, per l'area territoriale, la messa a punto del nuovo flusso informativo per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in ambito territoriale previsto dall'articolo 5, comma 22, del Patto per la salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS. La realizzazione del flusso, infatti, renderà finalmente disponibili informazioni puntuali e omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento e in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

A completamento del quadro va ancora ricordato che, nella maggior parte della casistica, per migliorare l'*outcome* funzionale della persona, è fondamentale la prescrizione, all'interno del Progetto riabilitativo individuale (PRI), di ausili, protesi ed ortesi, individuati dall'apposito nomenclatore nazionale e dal loro collaudo (quando previsto) con la verifica contemporanea della efficacia/efficienza. Anche in quest'ambito si deve rilevare una forte disomogeneità territoriale, nell'individuazione dei fornitori, nelle modalità di acquisizione dei dispositivi di serie, nei tempi e nelle procedure di erogazione, nei prezzi di acquisto, e anche in quest'ambito ci si augura che l'approvazione del DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA, che ha previsto specifiche "Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e dei dispositivi medici monouso", possa migliorare la situazione.

1.2 Classificazione delle attività riabilitative

Secondo quanto previsto dalle Linee guida del 1998 e dal Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del 2011, l'attività riabilitativa può essere classificata secondo: a) livello di intensità; b) regime di erogazione, c) fase dell'intervento.

- a. Livello di intensità
 - riabilitazione intensiva (che include la riabilitazione per gravi disabilità cardio-respiratorie)
 - riabilitazione intensiva ad alta specializzazione (destinata alle persone affette da mielolesioni acquisite, gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi encefalici, turbe neuropsicologiche acquisite)
 - riabilitazione estensiva
 - socio-riabilitazione di lunga durata
- b. Regime di erogazione
 - assistenza ospedaliera in ricovero ordinario o diurno (day hospital)
 - assistenza specialistica ambulatoriale/day service presso ambulatori di medicina fisica e riabilitazione;
 - assistenza territoriale domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale;

c. Fase dell'intervento

- fase immediatamente successiva all'esordio della patologia disabilitante
- fase di completamento del processo di recupero
- fase di mantenimento e/o di prevenzione della progressione della disabilità

In genere, il maggior bisogno di interventi riabilitativi a carattere intensivo si osserva nella fase di post-acuzie immediatamente successiva ad un evento disabilitante (evento indice) mentre nelle fasi successive è più frequente la necessità di interventi di tipo estensivo, caratterizzati da un minore impegno di risorse in un arco temporale maggiore. Vi sono anche condizioni che sfuggono a questa suddivisione, richiedendo minore intensità riabilitativa nonché minore consumo di risorse già nella fase di immediata post-acuzie. Ad esempio, in una persona anziana con esiti di frattura di femore e limitata potenzialità di recupero, può essere appropriato un intervento di riabilitazione estensiva per una stabilizzazione clinica e un recupero parziale di autonomia, seguito dalla dimissione e dall'eventuale presa in carico da parte dei servizi territoriali. Anche l'associazione tra la riabilitazione intensiva e il regime di ricovero ospedaliero (e parallelamente, la riabilitazione estensiva e il regime territoriale) è un'associazione spesso fallace. Come si vedrà, la scelta del regime ospedaliero o territoriale dipende sostanzialmente dalle condizioni cliniche generali del paziente e dal bisogno di un elevato impegno valutativo e/o terapeutico che richiede una sorveglianza medico-infermieristica h24.

Le tipologie di prestazioni sopra indicate devono trovare una corretta ed omogenea codificazione nell'ambito del sistema informativo; in sede ospedaliera il riferimento è al sistema di classificazione ICD9-CM e per gli aspetti remunerativi al sistema DRG (*Diagnosis-related group*) e MDC (*Major Diagnostic Category*), in sede di assistenza specialistica ambulatoriale il riferimento è il sistema di classificazione ICD9-CM riportata nei nomenclatori specialistici nazionale e regionale. Si ritiene necessario, in futuro, giungere al superamento dell'attuale sistema di rilevazione e di remunerazione dell'attività riabilitativa strutturato in funzione dei diversi setting assistenziali (ospedaliero, ambulatoriale, residenziale, ecc.), per avvicinarsi a un modello che identifichi e remunerati l'intero "percorso" riabilitativo per patologia o condizione e per impegno assistenziale correlato: in questa prospettiva la remunerazione dovrebbe includere le fasi del ricovero ospedaliero in acuto, del ricovero ospedaliero in reparto di riabilitazione con codice XX, del trattamento in ricovero diurno (se previsto) o in ambulatorio (se previsto) o a domicilio (se necessario) o in residenza (se necessario). La realizzazione operativa dell'ipotesi delineata comporterebbe la necessità di identificare il soggetto responsabile della organizzazione e gestione del percorso stesso e, conseguentemente, della attribuzione delle quote tariffarie ai diversi soggetti coinvolti. Un contributo fondamentale per la revisione del sistema di classificazione e remunerazione degli interventi riabilitativi potrebbe essere fornito dall'introduzione di una Scheda di dimissione degli interventi di riabilitazione ospedaliera (SDO-R) che consenta di rilevare l'efficacia del trattamento riabilitativo attraverso il confronto tra le condizioni funzionali del paziente, misurate con adeguati strumenti e scale standardizzate, all'ingresso e alla dimissione dalla struttura di riabilitazione. In prospettiva, l'introduzione della SDO-R consentirebbe altresì di introdurre nuove forme di premialità/remunerazione in relazione agli esiti.

2. ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE NELLE REGIONI: BACKGROUND

I ricoveri di riabilitazione ospedaliera erogati nell'anno 2017² ammontano a circa 340.000, di cui più del 90% in regime ordinario ed il rimanente in regime diurno.

Come illustrato nella tabella 1 l'attività riabilitativa in regime di ricovero viene erogata principalmente da istituti di ricovero privati accreditati (75,1%).

TIPO DI ISTITUTO	NUMERO DI CASI	%
PUBBLICO	83.667	24,8%
PRIVATO ACCREDITATO	253.302	75,1%
PRIVATO NON ACCREDITATO	181	0,1%
TOTALE	337.150	100,0%

Tabella 1 Ricoveri di riabilitazione, distribuzione per tipo di istituto - Anno 2017

Nelle tabelle nn. 2-3 viene illustrata, con maggior dettaglio, la distribuzione delle dimissioni dei ricoveri di riabilitazione tra istituti pubblici e privati nelle Regioni italiane nell'anno 2017, sia in totale che separatamente nelle specifiche discipline di riabilitazione (Recupero e Riabilitazione funzionale codice 56, Unità Spinale codice 28 e Neuroriabilitazione codice 75).

REGIONE	REGIME ORDINARIO						DII			
	PUBBLICO		PRIVATO ACCREDITATO		PRIVATO NON ACCREDITATO		PUBBLICO		PRIVATO	
	dimissioni	%	dimissioni	%	dimissioni	%	dimissioni	%	dimissioni	%
Piemonte	6.229	17	30.161	83	-	-	1285	61	834	39
Valle d'Aosta	191	19	822	81	-	-	-	-	-	-
Lombardia	22.088	24	71.157	76	29	0,0	25	1	2272	99
P.A. Bolzano	911	29	2.083	67	126	4,0	192	100	-	-
P.A. Trento	617	11	4.941	89	-	-	411	67	200	33
Veneto	9.139	34	17.526	66	10	0,0	303	8	3546	92
Friuli V.G.	1.436	52	1.336	48	-	-	4	100	-	-
Liguria	5.691	57	4.373	43	-	-	695	74	247	26
Emilia Romagna	3.871	22	13.978	78	16	0,1	1448	48	1592	45
Toscana	3.536	35	6.454	65	-	-	249	42	349	58
Umbria	3.130	79	820	21	-	-	475	100	-	-
Marche	1.087	24	3.533	76	-	-	201	100	-	-
Lazio	2.347	8	28.395	92	-	-	456	8	5426	92
Abruzzo	1.903	27	5.156	73	-	-	-	-	16	100
Molise	179	12	1.298	88	-	-	69	100	-	-
Campania	2.064	17	10.396	83	-	-	2160	55	1791	45
Puglia	1.618	12	11.964	88	-	-	984	100	-	-
Basilicata	1.178	86	188	14	-	-	241	100	-	-
Calabria	353	6	5.979	94	-	-	170	18	773	82
Sicilia	4.359	27	11.694	73	-	-	1432	45	1720	55
Sardegna	278	11	2.281	89	-	-	671	100	1	0
Totale complessivo	72.196	24	234.535	76	181	0	11.471	39	18.767	61

Tabella 2 Ricoveri di riabilitazione, distribuzione Regione, regime di ricovero e per tipo di istituto - Anno 2017

² Fonte dati:

- Ministero della Salute - Schede di dimissione ospedaliera anno 2017
- Ministero della Salute - SIS - Flusso HSP11 e HSB11bis: ANAGRAFICA STRUTTURE OSPEDALIERE anno 2017
- Ministero della salute - SIS Flusso HSP 12 e HSP 13 anno 2017
- Ministero della salute - SIS Modello RIA Anno 2017

REGIONE	28 - UNITA' SPINALE				56 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE						75 - NEURO RIABILITAZIONE			
	PUBBLICO		PRIVATO ACCREDITATO		PUBBLICO		PRIVATO ACCREDITATO		PRIVATO NON ACCREDITATO		PUBBLICO		PRIVATO ACCREDITATO	
	dimissioni	%	dimissioni	%	dimissioni	%	dimissioni	%	dimissioni	%	dimissioni	%	dimissioni	%
Piemonte	443	100	-	-	6.748	18	30.859	82	-	-	443	100	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	191	19	822	81	-	-	-	-	-	-
Lombardia	369	96	17	4	21.643	24	66.773	75	29	0	369	96	17	4
P.A. Bolzano	-	-	-	-	894	29	2.064	67	126	4	-	-	-	-
P.A. Trento	-	-	-	-	909	15	5.141	85	-	-	-	-	-	-
Veneto	224	31	488	69	8.981	33	18.281	67	10	0	224	31	488	69
Friuli V.G.	483	100	-	-	812	38	1.736	62	-	-	483	100	-	-
Liguria	161	100	-	-	5.670	56	4.511	44	-	-	161	100	-	-
Emilia Romagna	94	13	627	87	4.729	24	14.651	76	16	0	94	13	627	87
Toscana	545	100	-	-	3.130	35	5.930	65	-	-	545	100	-	-
Umbria	89	100	-	-	3.311	80	820	20	-	-	89	100	-	-
Marche	18	100	-	-	1.145	25	3.369	75	-	-	18	100	-	-
Lazio	154	100	-	-	2.649	8	31.580	92	-	-	154	100	-	-
Abruzzo	-	-	119	100	1.903	27	5.053	73	-	-	-	-	119	100
Molise	-	-	-	-	239	18	1.058	82	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	71	100	4.188	26	12.020	74	-	-	-	-	71	100
Puglia	29	28	73	72	2.344	17	11.116	83	-	-	29	28	73	72
Basilicata	-	-	-	-	1.419	38	188	12	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	523	7	6.527	93	-	-	-	-	-	-
Sicilia	353	99	5	1	3.910	24	12.262	76	-	-	353	99	5	1
Sardegna	91	100	-	-	496	18	2.282	82	-	-	91	100	-	-
ITALIA	3.053	69	1.400	31	75.834	24	236.673	76	181	100	3.053	69	1.400	31

Tabella 3 Ricoveri di riabilitazione, distribuzione Regione, disciplina e per tipo di istituto - Anno 2017

Dal punto di vista dell'analisi del case-mix, come illustrato nei grafici riportati nelle figure 1 e 2, si evidenzia che circa l'80% dei ricoveri è concentrato nelle Macro Categorie Diagnostiche (MDC) n. 8 (Malattie e disturbi dell'apparato muscolo scheletrico) e n. 1 (Malattie e disturbi del sistema nervoso). Si rileva, inoltre, una forte concentrazione dei ricoveri nella disciplina codice 56 (Recupero e riabilitazione funzionale).

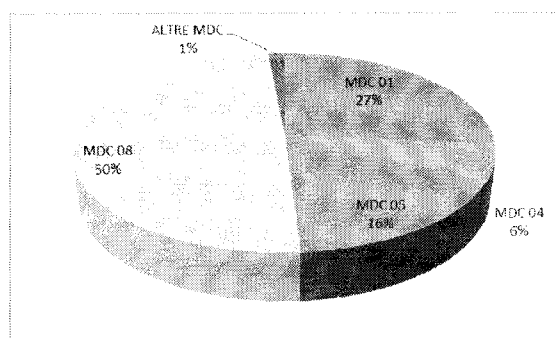


Figura 1

Distribuzione dei ricoveri di riabilitazione per MDC - Anno 2017

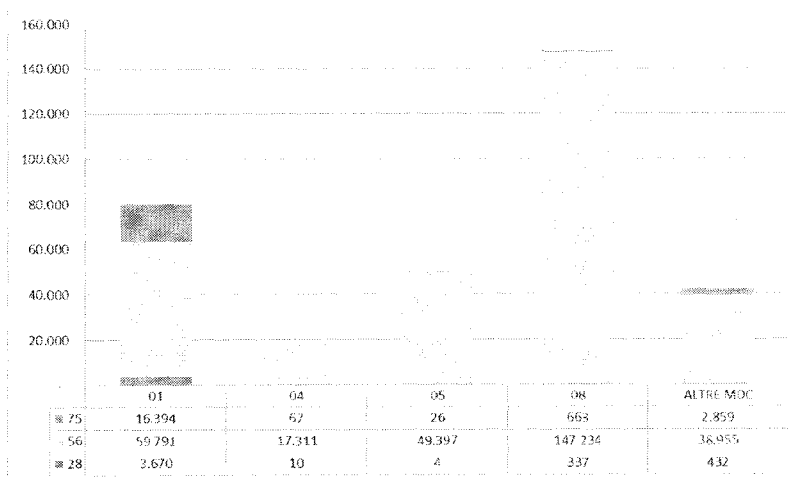


Figura 2 Distribuzione dei ricoveri di riabilitazione per MDC e per disciplina- Anno 2017

Nella tabella 4 si descrive la produzione dell'anno 2017 delle strutture di riabilitazione distinte per disciplina in termini di MDC.

MDC - DESCRIZIONE MDC	26 - ONDULA SPINALE		50 - RECUPERO RIABILITAZIONE FUNZIONALE		73 - NEURORIABILITAZIONE		Totale complessivo
	case	%	case	%	case	%	
01 Malattie e disturbi del sistema nervoso	3.670	82,4	59.791	19,1	10.394	81,9	79.855
02 Malattie e disturbi dell'occhio	1	0,0	10	0,0	47	0,2	58
03 Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola	-	-	1.500	0,5	24	0,1	1.524
04 Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	10	0,2	17.311	5,5	67	0,3	17.388
05 Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	4	0,1	49.397	15,8	26	0,1	49.427
06 Malattie e disturbi dell'apparato digerente	5	0,1	125	0,0	45	0,2	175
07 Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	1	0,0	23	0,0	3	0,0	27
08 Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	337	7,6	147.234	47,1	663	3,3	148.234
09 Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	26	0,0	148	0,0	3	0,0	177
10 Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	-	-	1.845	0,6	35	0,2	1.880
11 Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	49	1,1	546	0,2	58	0,3	653
12 Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	1	0,0	1	0,0	1	0,0	3
13 Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	-	-	18	0,0	2	0,0	20
15 Malattie e disturbi del periodo neonatale	-	-	10	0,0	4	0,0	14
16 Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario	-	-	23	0,0	1	0,0	24
17 Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	4	0,1	53	0,0	2	0,0	59
18 Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)	3	0,1	86	0,0	11	0,1	100
19 Malattie e disturbi mentali	3	0,1	12.849	4,1	2.395	12,0	15.247
20 Abuso di alcol, di droghe e disturbi mentali organici indotti	-	-	2.425	0,8	-	-	2.425
21 Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	6	0,1	196	0,1	2	0,0	204
22 Ustioni	-	-	4	0,0	-	-	4
23 Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	292	6,6	18.537	5,9	165	0,8	18.994
24 Traumatismi multipli rilevanti	10	0,2	118	0,0	29	0,1	157
25 Infezioni da HIV	-	-	2	0,0	-	-	2
NA Altri DRG	28	0,6	430	0,1	30	0,1	494
PR Pre MDC	3	0,1	-	-	2	0,0	5
Totale complessivo	4.453	100,0	312.688	100,0	20.009	100,0	337.150

Tabella 4 Distribuzione dei ricoveri di riabilitazione per MDC e per disciplina- Anno 2017

Il trend della degenza media (Figura 3) per Riabilitazione in Regime ordinario dal 2011 mostra un andamento in lieve riduzione, passando da un valore di circa 26,5 giorni a 25,5 giorni nel 2017; la degenza media per Lungodegenza presenta una netta riduzione, passando dal precedente valore di 30 giorni a quello di 24,1 giorni nel 2017.

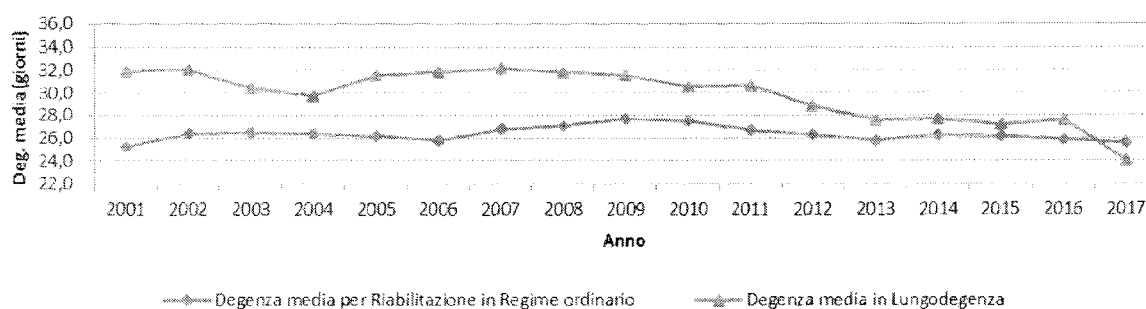


Figura 3 Trend degenza media per riabilitazione e Lungodegenza

Il grafico seguente (figura 5) mostra il trend nazionale del tasso di ospedalizzazione, standardizzato per età e sesso e distinto nelle diverse componenti per tipo attività e regime di ricovero: negli ultimi sette anni la riabilitazione e la lungodegenza mostrano un andamento in leggera flessione, a fronte della costante e sensibile riduzione registrata nel setting per acuti.

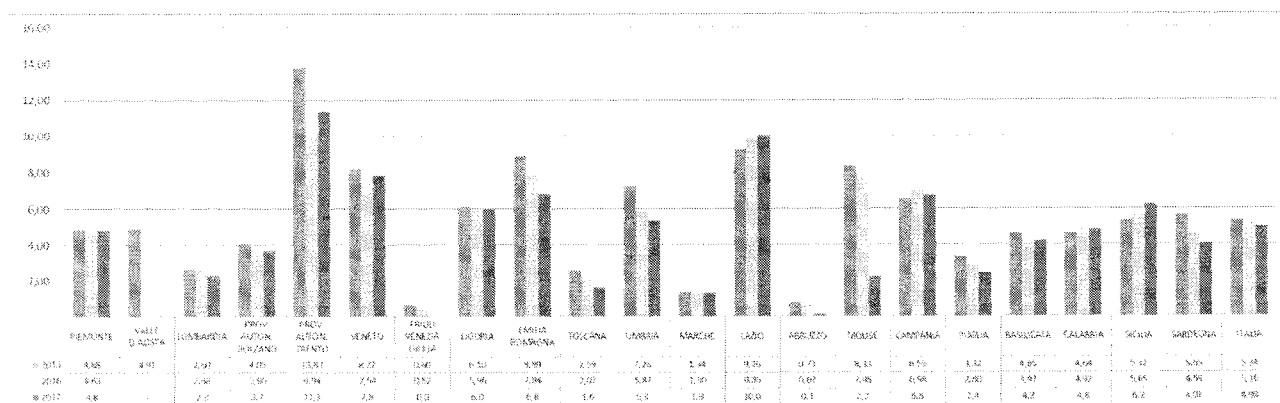


Figura 6 Ricoveri di riabilitazione in DH - Tassi per 1000 abitanti

diurno.

Si può osservare come, pur con qualche leggera variazione, la percentuale di ricoveri in mobilità per ciascun tipo di attività e regime di ricovero si mantenga sostanzialmente costante: per la riabilitazione il fenomeno rappresenta circa il 15% dell'attività erogata in regime ordinario e del 10% in regime diurno, mentre per l'attività di lungodegenza rappresenta il 5%.

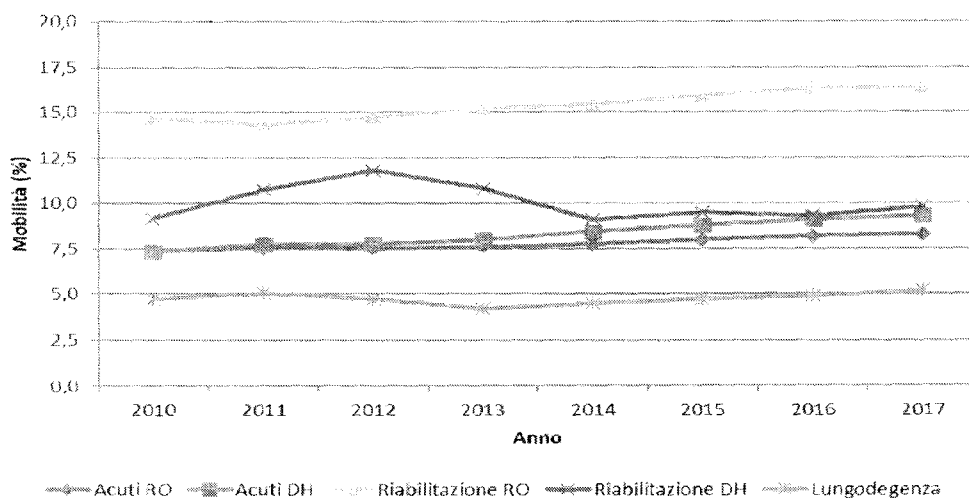


Figura 7 Trend mobilità interregionale per tipo attività e regime di ricovero - Anni 2010-2017

La dotazione 2017 di **posti letto di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza** per 1.000 abitanti, illustrata nel grafico in figura 9 risulta fortemente diversificata tra le Regioni, nonostante lo standard nazionale fissato in 0.7 posti letto per 1.000 abitanti (D.M.70/2015). Tale offerta risulta al di sopra dello standard nazionale in 7 Regioni.

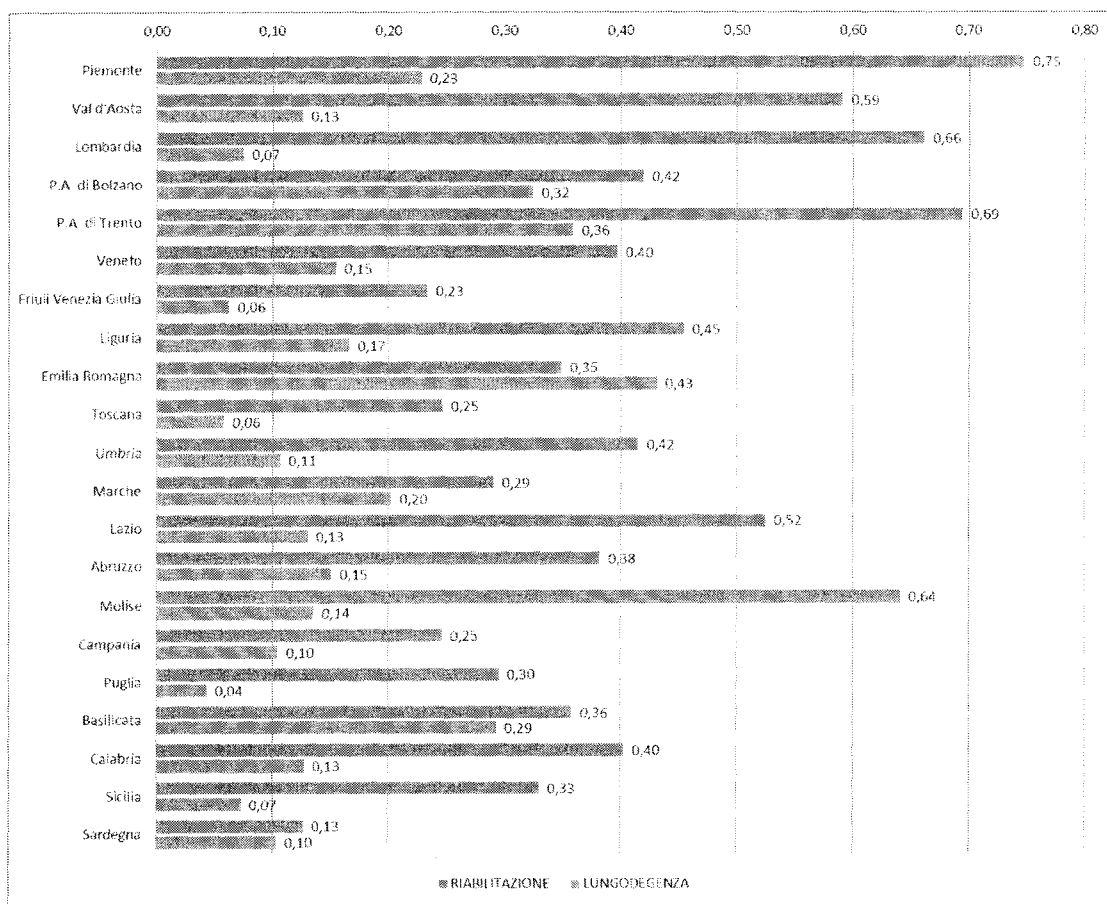


Figura 8 Posti letto per 1000 abitanti dei reparti ospedalieri di Riabilitazione e per Lungodegenza per Regione

Nelle figure seguenti sono riportati alcuni dati desumibili dal flusso informativo dedicato alle strutture di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978.

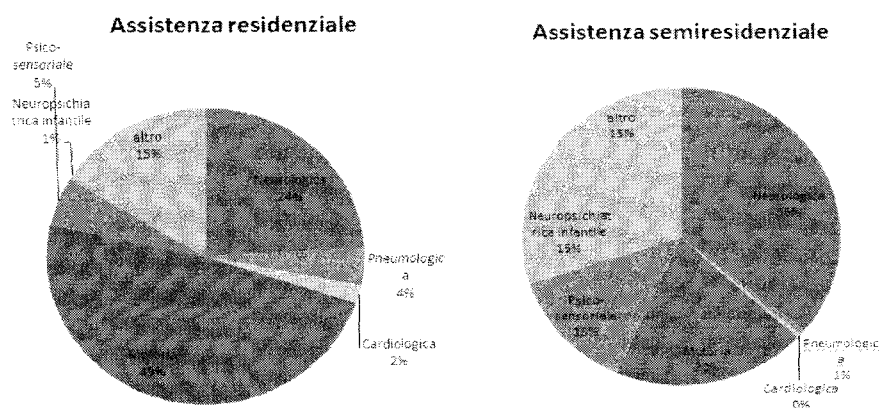


Figura 9 Distribuzione degli utenti di strutture di riabilitazione per area - ex. Art. 26 - Anno 2017

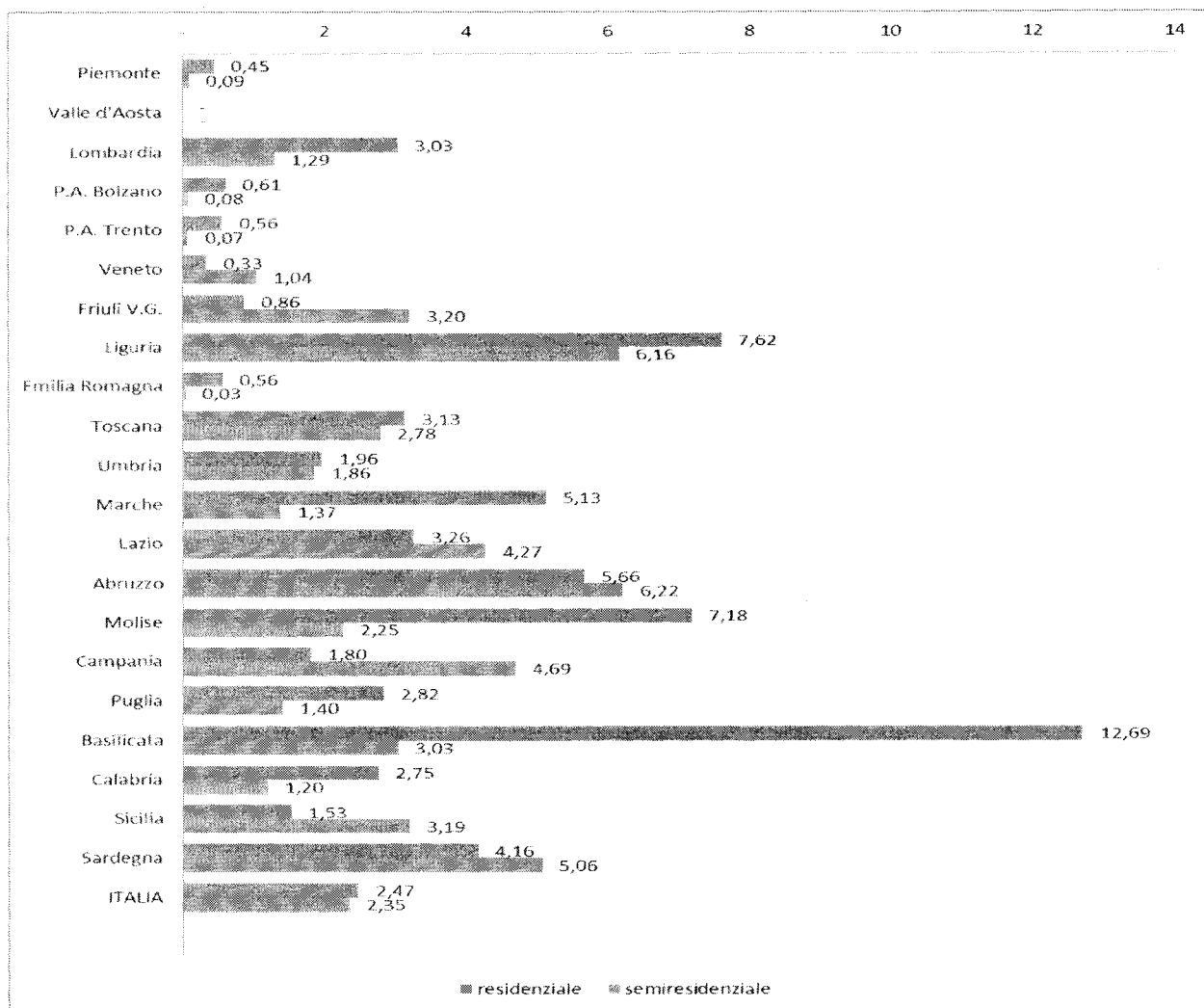


Figura 10 Posti letto per 10.000 abitanti delle strutture di riabilitazione territoriale ex. Art. 26 - Anno 2017

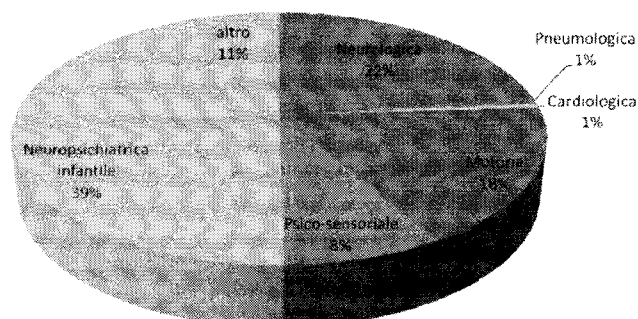


Figura 11 Distribuzione degli accessi ambulatoriali per area nelle strutture di riabilitazione ex. Art. 26 - Anno 2017

3. ATTIVITA' RIABILITATIVA OSPEDALIERA

3.1 Premessa

E' necessario rendere omogenee, secondo quanto previsto dal Piano di indirizzo, le modalità di utilizzo dei posti letto ospedalieri, ordinari e diurni, di riabilitazione intensiva (definiti dal **cod. 56**) ed intensiva ad alta specializzazione (definiti dai codici 28 e 75) e di riabilitazione estensiva, attraverso l'individuazione dei criteri di appropriatezza legati alla tipologia delle patologie disabilitanti (neurologiche, ortopediche, ecc.) ed alle condizioni del paziente sotto il profilo clinico funzionale.

Tale individuazione può avvenire solo tramite un'adeguata valutazione degli elementi clinico-funzionali e sociali dai quali deve scaturire il PRI che permetterà la scelta del setting più appropriato di cure riabilitative in regime di ricovero. Risulta quindi evidente che solo attraverso il progetto riabilitativo elaborato dal medico specialista in riabilitazione, così come definito nelle Linee guida e nel Piano di indirizzo, si potrà avere un governo dell'intero percorso riabilitativo-assistenziale ed un utilizzo corretto delle molteplici offerte di intervento riabilitativo in regime di ricovero, favorendo non solo un utilizzo appropriato delle risorse disponibili, ma soprattutto un intervento riabilitativo che permetta il miglior recupero delle capacità funzionali e delle autonomie del paziente.

3.2 Piano locale per l'assistenza riabilitativa e modalità di accesso

In considerazione del fatto che ciascuna struttura ospedaliera di riabilitazione ha caratteristiche specifiche e particolari competenze ed esperienze individuate dal Progetto riabilitativo di struttura, al fine di garantire che i trasferimenti dai reparti per acuti siano, per quanto possibile, tempestivi, appropriati ed efficaci, le Regioni e le Asl predispongono un "Piano locale per l'Assistenza Riabilitativa" nel quale sono definiti:

- i fabbisogni riabilitativi della popolazione di riferimento;
- la struttura della rete di offerta riabilitativa, comprendente tutti i livelli organizzativi ed assistenziali disponibili nelle strutture ospedaliere ed extrospedaliere, pubbliche e private accreditate, del territorio di competenza, nonché in eventuali strutture esterne alla rete locale cui si ricorra attraverso accordi formalizzati per far fronte a bisogni che questa non soddisfa, (come può accadere ad es. per le strutture di alta specialità riabilitativa);
- i ruoli assegnati a diversi nodi della rete locale (e delle eventuali strutture esterne ove previste) in relazione alle diverse fasi e tipologie dei percorsi riabilitativi e delle diverse patologie disabilitanti, secondo percorsi diagnostico terapeutico riabilitativi (PDTAR) definiti e rispondenti alle linee guida e buone pratiche correnti;
- le modalità di comunicazione, collegamento, coordinamento ed integrazione fra le unità erogative, i percorsi di cura per le principali condizioni di interesse riabilitativo (PDTAR), con particolare riferimento ai sistemi di garanzia della continuità di cura fra acuzie e postacuzie e fra ospedale e territorio;
- i sistemi di verifica adottati a garanzia della continuità di percorso e di qualità/appropriatezza erogativa.

Il Piano dell'offerta è messo a disposizione degli ospedali per acuti che, avvalendosi ove possibile di una competenza medico-specialistica riabilitativa, potranno avviare i pazienti alla struttura più idonea ad offrire il trattamento riabilitativo appropriato, per area di intervento e livello di intensità, rispetto alle necessità del paziente, previ opportuni contatti/accordi con i sanitari della struttura riabilitativa stessa. Il trasferimento del paziente presso la struttura riabilitativa deve essere,

comunque, accompagnato da una scheda compilata dal reparto per acuti, descrittiva delle problematiche cliniche e assistenziali del paziente e della eventuale terapia farmacologica in atto.

In caso di valutazioni difformi tra il reparto inviante e la struttura di riabilitazione circa l'intensità del trattamento appropriato, la struttura che accoglie il paziente effettua il trattamento ritenuto appropriato, previa produzione di documentazione formale sulle condizioni che motivano la scelta del trattamento, anche ai fini dei successivi controlli da parte della Asl.

Una volta effettuato il trasferimento dalla struttura per acuti alla struttura di riabilitazione, il medico specialista in riabilitazione, ai sensi dell'art. 44 del dPCM 12 gennaio 2017, "predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento del trattamento". Gli accordi contrattuali e i contratti di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni prevedono misure per evitare la selezione dei pazienti all'ingresso nelle strutture riabilitative che non siano motivati dall'oggettiva impossibilità di garantire il trattamento riabilitativo adeguato al bisogno del paziente.

L'accesso alla degenza riabilitativa avviene di norma a seguito di un evento acuto che ha determinato un ricovero ospedaliero. Una deroga a questo principio è prevista qualora il ricovero sia dovuto alla riacutizzazione della disabilità/patologia a domicilio oppure a situazioni cliniche acute e disabilitanti, documentate nel PRI, che non necessitano di un ricovero in reparto per acuti, ma possono essere appropriatamente prese in carico dal reparto ospedaliero di riabilitazione.

La quota dei ricoveri regionali provenienti da domicilio in tutte le discipline di riabilitazione (cod. 56, cod. 28, cod.75) non dovrebbe di norma superare il 20% del totale dei ricoveri stessi. Tale quota non costituisce una limitazione all'accesso, ma è da intendersi come riferimento generale nei confronti del quale le Regioni, nell'ambito della propria autonomia, possono adottare apposite rimodulazioni, sulla base di PDTA regionali, formalmente approvati, o a particolari evidenze epidemiologiche locali. Le regioni disciplinano le modalità di accesso del paziente dal domicilio alla struttura di riabilitazione.

3.3 Attività di riabilitazione intensiva a maggiore o minore complessità (cod. 56a e cod. 56b) e attività estensiva (cod. 56c) esclusa l'attività riabilitativa di alta specializzazione (vedi paragrafo 4)

3.3.1 Requisiti per l'accesso appropriato

Il primo requisito che risulta indispensabile per il ricovero ordinario in riabilitazione è la necessità clinica di sorveglianza medico-infermieristica h24; ove non sia necessaria tale sorveglianza il ricovero risulta inappropriato. Si sottolinea, inoltre, che la "stabilizzazione delle funzioni internistiche" e gli interventi necessari a mettere la persona in condizione di essere gestita in sicurezza in ambienti extra-ospedalieri, rappresenta il primo obiettivo delle attività di riabilitazione ospedaliera. Seppur remunerato a giornata di degenza, anche il ricovero ordinario riabilitativo si configura quale insieme di atti medico-assistenziali volti ad assicurare un intervento terapeutico riabilitativo organico ed appropriato, rivolto all'assistenza di soggetti che, presentando patologie/problemi acuti di varia gravità, possono necessitare di terapie e/o specifici controlli clinici e strumentali, anche nell'arco delle 24 ore, nonché l'immediata accessibilità alle prestazioni cliniche, strumentali e tecnologiche. Come ampiamente noto, al paziente ricoverato in degenza ordinaria vanno assicurate, altresì, per il periodo di ricovero, tutte le necessarie prestazioni di carattere alberghiero.

Perché sia garantito l'accesso appropriato ai ricoveri in unità operative di riabilitazione intensiva ed estensiva ospedaliera è indispensabile che siano soddisfatti almeno i seguenti requisiti generali, legati alle condizioni del paziente, come già previsto nelle linee guida nazionali:

- Le condizioni cliniche e le comorbidità mediche e/o chirurgiche del paziente siano compatibili con l'erogazione dei trattamenti riabilitativi (criterio riscontrabile attraverso analisi della cartella clinica e in particolare dal PRI); se, nel corso di un ricovero in riabilitazione intensiva, l'evolversi delle condizioni cliniche o delle comorbidità del paziente rendono inappropriata o non indicata l'esecuzione di un trattamento intensivo, il paziente è trasferito a un livello di intensità inferiore, previo aggiornamento della documentazione clinica e annotazione sulla cartella clinica e comunicazione alla ASL.
- Sia effettuata una valutazione delle condizioni clinico-funzionali del paziente sia precedenti all'evento indice, sia al momento della presa in carico attraverso strumenti validati, per verificare la severità del quadro clinico, il potenziale di modificabilità e di recupero delle diverse funzioni (motorie, cognitive, comportamentali) e predisposto un adeguato progetto riabilitativo individualizzato (presente nella cartella clinica e realizzato entro le 72 ore dall'accoglimento). La valutazione dei risultati ottenuti deve essere eseguita prima (72 ore) della dimissione.

3.3.2 Requisiti generali di processo

Inoltre occorre che siano rispettati i seguenti requisiti generali di processo:

- Siano chiaramente definiti gli obiettivi del progetto riabilitativo individuale da raggiungere nel corso del ricovero, e siano esplicitati i criteri di valutazione del loro raggiungimento (criterio riscontrabile attraverso analisi della cartella clinica ed in particolare dal PRI). La descrizione degli obiettivi deve includere i tempi di intervento, le risorse coinvolte e le modalità di valutazione/misurazione del loro raggiungimento; tali obiettivi devono essere:
 - a) realistici;
 - b) riferiti a un miglioramento funzionale (riduzione del grado di disabilità);
 - c) raggiungibili in tempi definiti;
 - d) tali da prevenire o limitare le complicanze secondarie e favorire la espressione della autonomia residua o, ove possibile, intervenire per ridurre la disabilità conseguenti alla malattia, favorendo il massimo recupero di autonomia funzionale consentito.
- Nella documentazione clinica di ogni paziente deve essere presente il PRI comprendente:
 1. Definizione degli outcome (globale e funzionale)
 2. Definizione dei componenti del Team
 3. Descrizione dei singoli Programmi riabilitativi (con obiettivi, tempi di raggiungimento, e modalità di misurazione degli esiti)
 4. Verbali delle riunioni di monitoraggio dello stato di avanzamento del programma;
 5. Descrizione/misurazione degli esiti raggiunti nei tempi previsti dal PRI.
- Nella documentazione clinica di ogni paziente deve essere presente almeno una scala di valutazione validata del grado di disabilità all'ingresso ed alla dimissione, ed almeno una scala di valutazione validata della comorbidità all'ingresso (criterio riscontrabile attraverso analisi cartella clinica)
- Il ricovero si deve concludere con un Progetto di dimissione condiviso con l'utente/caregiver esplicitato nella lettera di dimissione.

Nell'ambito del progetto di dimissione possono essere previsti permessi temporanei in ambiente extraospedaliero a scopo di preparazione al reinserimento. Tali attività e i relativi risultati devono essere adeguatamente valutati congiuntamente con l'equipe dei servizi territoriali, ivi incluso l'assistente sociale, essere dichiarate all'interno del Progetto di Struttura e documentati nella cartella clinica del paziente, anche con riguardo alle sue ricadute sulla remunerazione del ricovero.

3.3.3 Livelli di intensità assistenziale

In riferimento alle normative nazionali vigenti (Linee Guida e Piano di Indirizzo) nell'ambito degli interventi ospedalieri di riabilitazione si debbono individuare almeno tre livelli di intensità assistenziale in relazione al momento dello sviluppo della disabilità, all'intensità ed alla complessità delle attività sanitarie di riabilitazione nonché alla quantità e qualità di risorse assorbite e precisamente:

- **Attività ospedaliera di riabilitazione intensiva** (identificata oggi dal **cod. 56**), che si caratterizza per interventi multiprofessionali³ a specifica valenza riabilitativa per il recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno valutativo e/o terapeutico e una sorveglianza medico-infermieristica h24. Gli interventi devono essere di norma di tre ore giornaliere, 6 giorni su 7, e comunque di almeno 18 ore settimanali, ferma restando la possibilità, in via eccezionale e per particolari, documentate, condizioni cliniche del paziente, di sospendere o ridurre la durata del trattamento riabilitativo, sostituendolo con altre attività di natura clinico assistenziale comunque riportate nella documentazione clinica (ad es. nursing riabilitativo, mobilitazioni, stimolazioni, addestramento del caregiver, ecc.) L'intervento si svolge in un rapporto tra paziente e professionista della riabilitazione preferibilmente di 1 a 1, e comunque in coerenza con il Progetto riabilitativo individuale e i relativi programmi d'intervento rieducativo. L'assistente sociale, lo psicologo e altri operatori sanitari possono contribuire per il tempo necessario al raggiungimento dell'orario giornaliero richiesto.

All'interno di questo livello di intensità riabilitativa, si possono individuare due sottolivelli in base alla complessità della patologia disabilitante e delle problematiche concomitanti, caratterizzati da un diverso fabbisogno di assistenza medica (per osservazione e monitoraggio, adattamento della terapia, complessità di elaborazione e gestione PRI, consulenze, ecc.) di assistenza infermieristica (registrazione parametri, prelievi per esami, gestione di sonde e cateteri, somministrazione farmaci, ecc.), di assistenza riabilitativa (necessità di supervisione diretta e individuale, impegno educativo/informativo), da un diverso utilizzo di attrezzature, farmaci, dispositivi, ecc., nonché da una diversa durata del periodo appropriato per il completamento del progetto. Tali sotto-livelli potrebbero essere identificati con codici diversi, derivati dal cod. 56, che identificano la riabilitazione intensiva a maggiore complessità (56a) e quella a minore intensità (56b).

Ulteriori indicazioni per l'accesso appropriato alla riabilitazione intensiva sono:

- Il paziente presenta, all'ingresso, significativa restrizione dell'attività (punteggio Barthel Index BI ≤ 60 o punteggio di analogo significato in altre scale validate equivalenti,

³Per interventi multiprofessionali a specifica valenza riabilitativa si intendono quelli erogati dal team riabilitativo.

I professionisti che concorrono alla composizione del team sono: professionisti della riabilitazione, cioè il medico specialista in riabilitazione come definito dal Piano di Indirizzo 2011, e i professionisti sanitari non medici di area riabilitativa identificati nel D.M. 29 marzo 2001: o da "altro personale con specifica formazione funzione riabilitativa in ambito socio – sanitario – assistenziale" (Piano di Indirizzo, 2011). Questi ultimi possono comprendere le figure di psicologo, infermiere, assistente sociale, dietista, tecnico ortopedico

riconosciute a livello internazionale) nell'ambito del MDC 1 (Malattie e disturbi del sistema nervoso) e MDC 8 (Malattie e disturbi dell'apparato muscolo scheletrico) (criterio riscontrabile attraverso analisi della cartella clinica) dovuta all'evento acuto in corso e non a condizioni disabilitanti pre-morbose (Barthel Index anamnestico); anche per gli altri MDC la significativa restrizione dell'attività deve essere documentata attraverso scale di valutazione validate. E' auspicabile la progressiva introduzione di nuovi sistemi di valutazione della disabilità e della sua modificabilità collegati a ICF, già validati scientificamente, che si integrano funzionalmente con il PRI.

- L'accesso a tali aree di degenza deve avvenire a seguito di evento acuto che ha determinato un ricovero ospedaliero. Una deroga a questo principio è consentita qualora il ricovero sia dovuto alla riacutizzazione della disabilità/patologia a domicilio oppure a situazioni acute e disabilitanti, documentate nel PRI, che non necessitano di un ricovero in reparto per acuti, ma possono essere appropriatamente prese in carico dal reparto ospedaliero di riabilitazione, secondo quanto previsto al punto 3.2 del presente documento.
- **Attività ospedaliera di riabilitazione estensiva**, che si caratterizza per interventi multiprofessionali⁴ a specifica valenza riabilitativa per pazienti con disabilità, con potenzialità di recupero funzionale, che non possono giovare o sostenere un trattamento riabilitativo intensivo ma che richiedono di essere ospedalizzati in quanto presentano una condizione di instabilità clinica e richiedono una sorveglianza medico-infermieristica h24. Gli interventi devono essere di norma di 1 ora giornaliera, 6 giorni su 7, e comunque di almeno 6 ore settimanali, ferma restando la possibilità, in via eccezionale e per particolari, documentate, condizioni cliniche del paziente, di sospendere o ridurre la durata del trattamento riabilitativo, sostituendolo con altre attività di natura clinico assistenziale comunque riportate nella documentazione clinica. L'intervento si svolge in un rapporto tra paziente e professionista della riabilitazione preferibilmente di 1 a 1, e comunque in coerenza con il Progetto riabilitativo individuale e i relativi programmi d'intervento rieducativo. L'assistente sociale, lo psicologo e altri operatori sanitari possono contribuire per il tempo necessario al raggiungimento dell'orario giornaliero richiesto. Il trattamento appropriato della condizione in regime ospedaliero si correla verosimilmente a condizioni cliniche spesso complesse ed instabili che comunque necessitano o si giovano di un trattamento riabilitativo, seppur non intensivo; pertanto, la riabilitazione estensiva non sarà sempre temporalmente successiva alla intensiva ma potrà essere preliminare e di preparazione ad un successivo trattamento intensivo da avviarsi quando le condizioni cliniche del soggetto lo consentano.

L'assistente sociale, e ove necessario lo psicologo, sono di supporto all'intervento riabilitativo e alla definizione e realizzazione del piano di dimissione/reinserimento in tempi congrui; di norma la degenza non deve essere protratta oltre 60 giorni.

La specificità della riabilitazione estensiva suggerisce una riflessione circa la necessità di attribuire ad essa un proprio codice di attività (**cod. 56c**), coerente con, ma distinto, dall'attuale codice 56, atteso l'impegno riabilitativo richiesto che si differenzia negli obiettivi e nell'intensità assistenziale da quello indicato per l'attività riabilitativa intensiva. L'adozione di tale codice eviterebbe l'utilizzo improprio del codice 60, da riservare esclusivamente alla lungodegenza internistico-assistenziale.

Ulteriori requisiti per la riabilitazione estensiva sono:

⁴Per interventi multiprofessionali a specifica valenza riabilitativa si intendono quelli erogati dal team riabilitativo.

I professionisti che concorrono alla composizione del team sono: professionisti della riabilitazione, cioè il medico specialista in riabilitazione come definito dal Piano di Indirizzo 2011, e i professionisti sanitari non medici di area riabilitativa identificati nel D.M. 29 marzo 2001; o da "altro personale con specifica formazione funzione riabilitativa in ambito socio – sanitario – assistenziale" (Piano di Indirizzo, 2011). Questi ultimi possono comprendere le figure di psicologo, infermiere, assistente sociale, dietista, tecnico ortopedico

- L'accesso avviene di norma solo da unità di ricovero per episodi acuti o da unità di riabilitazione intensiva ospedaliera, nei casi in cui siano necessari ancora interventi assistenziali o riabilitativi ad un minor livello di intensività;
- Sono ammessi ricoveri dal domicilio o da altre unità operative di ricovero ospedaliero non legate ad evento acuto, per necessità documentate nel PRI secondo quanto previsto al punto 3.2 del presente documento. Le regioni disciplinano le modalità di accesso del paziente dal domicilio alla struttura di riabilitazione.

3.3.4 Requisiti organizzativi e strutturali generali

Per quanto riguarda i requisiti organizzativi e strutturali generali deve essere definito un complessivo Progetto Riabilitativo di Struttura (PRS) che declini anche competenze, esperienze e risultati clinici relativi alle casistiche di pertinenza per le attività di degenza riabilitativa accreditate:

- è auspicabile che la struttura di riabilitazione che svolge attività identificata con il codice 56, possa garantire sia trattamenti di riabilitazione intensiva (56a e 56b) sia trattamenti di riabilitazione estensiva (56c), con la possibilità di modulare al proprio interno la specifica dotazione di posti letto in base al bisogno espresso dalle strutture per acuti del territorio di riferimento;
- la struttura deve disporre di tutte le figure professionali riabilitative necessarie alla realizzazione del PRI;
- la struttura deve attenersi, come previsto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, alle migliori evidenze scientifiche, Linee guida nazionali e internazionali e Buone pratiche approvate dall'Istituto superiore di sanità relative alla casistica ricoverata, purché le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto;
- la struttura deve prevedere attività di nursing dedicato a valenza riabilitativa e una organizzazione dell'intera giornata che favorisca l'autonomia del paziente e la sua socializzazione, anche nei giorni festivi e prefestivi;
- la struttura deve garantire una disponibilità ed organizzazione degli spazi che, oltre a quelli necessari alle ordinarie attività diagnostico-terapeutico-assistenziali, permetta:
 - lo svolgimento adeguato delle attività riabilitative specifiche (palestre, spazi per logopedia, rieducazione funzionale e terapia occupazionale);
 - una adeguata organizzazione integrata del team curante e informazione e addestramento dei familiari e di quanti, a vario titolo, possono essere coinvolti nell'assistenza del paziente dopo la deospedalizzazione (ambiente per riunioni con i familiari e del team).

Per le strutture di riabilitazione intensiva ed estensiva ospedaliere è necessario, inoltre, il soddisfacimento di alcuni requisiti organizzativi essenziali:

- Definizione di un collegamento funzionale formalizzato e condiviso tra le strutture sanitarie ospedaliere e ambulatoriali, quelle sociosanitarie distrettuali e con l'area della residenzialità extraospedaliera, per garantire la continuità assistenziale nella realizzazione dei PDTA riabilitativi e l'effettiva praticabilità dei percorsi di reinserimento; il collegamento può essere realizzato con l'inserimento di tali strutture in un Dipartimento strutturale/funzionale di riabilitazione, con compiti di coordinamento delle strutture che compongono l'offerta riabilitativa del territorio), ovvero con altre modalità e strumenti (Cabina di regia, definizione congiunta di PDTA, condivisione e sottoscrizione dei PRI, individuazione del *case manager* riabilitativo, ecc.). Anche le modalità di remunerazione del percorso riabilitativo possono essere funzionali all'integrazione degli interventi erogati da strutture/servizi diversi lungo il percorso riabilitativo; infatti, tra le diverse forme di remunerazione, alcune favoriscono la frammentazione degli interventi mentre altre sono in grado di promuovere l'integrazione delle cure. Prendendo a prestito alcune indicazioni dal

mondo della cronicità, si cita tra queste ultime forme, la valorizzazione dell'attività di coordinamento delle cure (*pay-for-coordination*), diretta a incentivare servizi di programmazione, organizzazione e monitoraggio dei percorsi individuali di cura (*case management*). Anche il pagamento sulla base del raggiungimento di obiettivi, misurabili con indicatori di processo, quali l'integrazione delle cure e la continuità dell'assistenza, o di esito, ha una ulteriore potenzialità di guidare il sistema verso l'integrazione. Infine, si possono citare i sistemi di remunerazione a pacchetto (*bundled*) che integrano diversi servizi per il trattamento riabilitativo di una specifica condizione per un determinato periodo di tempo, più o meno lungo. Le forme di remunerazione a quota capitaria prevedono invece il pagamento di una quota fissa per la copertura di un insieme di servizi in un determinato periodo di tempo. Di particolare rilevanza sono i sistemi di *clinical risk adjusted capitation*, in grado di stratificare la popolazione in livelli di diversa severità clinica e di assorbimento di risorse e quindi di individuare il costo medio associato ai servizi sanitari necessari (*full o partial capitation*) per la gestione del paziente in un determinato periodo di tempo. A partire dai modelli *bundled*, si pone la necessità di identificare quale sia il soggetto, istituzionale o professionale (ospedale, Casa della salute, distretto, struttura residenziale), cui attribuire la responsabilità clinica della gestione del paziente e la gestione delle risorse associate (*accountability*). L'adozione di nuove modalità di remunerazione necessita della definizione di un solido meccanismo di controllo sulla qualità delle cure e sugli esiti; inoltre, i diversi sistemi di remunerazione devono essi stessi integrarsi nel sistema dell'offerta, generando modelli misti (*blended*) in cui si possono combinare tipologie di remunerazione diverse per la copertura di servizi diversi anche per lo stesso paziente.

In base alle considerazioni riportate si può suggerire il seguente orientamento riguardo la scelta del livello assistenziale e precisamente:

- i posti letto ospedalieri di riabilitazione intensiva dovrebbero essere utilizzati per patologie caratterizzate da complessità assistenziale e multimorbidità che possano essere affrontate in sinergia con trattamenti riabilitativi;
- i posti letto ospedalieri di riabilitazione estensiva dovrebbero essere prevalentemente utilizzati per i pazienti con patologie disabilitanti ortopediche (mediche e chirurgiche), nella fase immediatamente post acuzie, in fase quindi di massima modificabilità del quadro clinico funzionale, quando le condizioni generali richiedano un'assistenza medico infermieristica nell'arco delle 24 ore.

4. DEGENZA IN RIABILITAZIONE INTENSIVA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Le attività di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione, che richiedono particolare qualificazione e impegno di mezzi, attrezzature e personale, sono erogate presso presidi che garantiscano particolare competenza e dispongano di un Progetto Riabilitativo di Struttura specifico.

Le caratteristiche dei trattamenti riabilitativi intensivi sono quelle già descritte nel paragrafo 3.3.3.

Le attività di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione sono erogate all'interno di una rete riabilitativa caratterizzata da un'integrazione organizzativa che in ambito regionale e nazionale garantisca percorsi dedicati:

- per persone affette da mielolesione acquisita, attraverso strutture dedicate per la fase acuta e strutture per la gestione delle complicanze della fase stabilizzata;
- per persone affette da gravi cerebrolesioni acquisite (GCA);
- per persone affette da turbe neuropsicologiche acquisite.

La valutazione sulla appropriatezza del ricovero in riabilitazione intensiva ad alta specializzazione è effettuata dal medico specialista in riabilitazione della struttura per acuti inviante, previo accordo con il medico specialista in riabilitazione responsabile dell'unità operativa che accoglie il paziente e che redige il PRI anche in base alle caratteristiche del "Progetto Riabilitativo di Struttura" della struttura stessa. Fanno eccezione i ricoveri nelle UO per le turbe neuropsicologiche acquisite, in cui la valutazione dell'appropriatezza al ricovero viene effettuata nei reparti per acuti di provenienza da parte di professionisti disponibili.

In ogni caso, è necessario che il trasferimento del paziente presso la struttura riabilitativa sia accompagnato da una scheda clinica descrittiva delle problematiche cliniche e assistenziali e della eventuale terapia farmacologica in atto.

4.1 Percorso riabilitativo delle persone con lesione midollare traumatica e non traumatica (codice 28)

4.1.1 Definizione

Le Unità spinali (US), come affermato dalle Linee Guida del 1998 e successivamente confermato dal Piano di indirizzo del 2011, sono strutture di alta specialità destinate ad accogliere la persona con lesione midollare traumatica e non traumatica con l'obiettivo del recupero della massima autonomia e indipendenza, compatibilmente con il livello di lesione midollare e con le sue condizioni generali, e costituiscono le strutture di riferimento della rete dedicata a tali pazienti. Nell'ambito di tale rete, possono contribuire alla gestione di casi o di fasi di percorso caratterizzate da minore complessità anche altre Unità Operative di riabilitazione, purché dotate di specifiche competenze, alle quali si può accedere direttamente oppure dopo un periodo di ricovero in US.

4.1.2 Criteri di accesso

Le Unità spinali sono dedicate alla presa in carico di persone affette da patologia spinale, traumatica e non traumatica, di recente insorgenza. L'accesso avviene da reparti per acuti, in particolare da Neurochirurgie, Chirurgie vertebrali, Ortopedie, Terapie intensive. Nel caso di lesioni spinali non

traumatiche l'accesso è possibile da altri reparti per acuti. L'accesso avviene al termine della fase di emergenza, vale a dire quando è risolta l'instabilità del danno midollare primario e/o l'instabilità vertebrale, emodinamica e respiratoria.

La necessità di ventilazione controllata non esclude l'accesso all'US e la gestione deve avvenire in collaborazione con la Terapia intensiva. Il ricovero in US può proseguire anche quando il paziente è stabile dal punto di vista neurochirurgico se persiste la necessità di assistenza medica e infermieristica h24, tale da richiedere ambiente ospedaliero con monitoraggio non invasivo dei parametri vitali, se è necessaria una riabilitazione intensiva e dedicata ed è prevedibile una modificabilità delle abilità funzionali.

Nei casi o nelle fasi meno complesse e se non è presente una grave instabilità clinica generale, il paziente può essere accettato anche in altre Unità operative di riabilitazione purché dotate di specifiche competenze e integrate nella rete assistenziale dedicata a tali pazienti. L'accesso da domicilio alle Unità spinali è possibile per la gestione di complicanze anche tardive come, ad esempio, terapia conservativa e chirurgica delle lesioni cutanee da pressione, trattamento della spasticità, chirurgia funzionale, studio e trattamento delle Para-osteo-artropatia neurogena (POAN), diagnostica e trattamento neuro-urologico, trattamento del dolore, controllo e verifica dell'efficacia e adeguatezza degli ausili, follow up periodici.

In generale l'accesso da domicilio alle Unità spinali è consentito qualora il ricovero sia dovuto alla riacutizzazione della disabilità/patologia a domicilio o a situazioni acute e disabilitanti, documentate nel PRI, che non necessitano di un ricovero in reparto per acuti, ma possono essere appropriatamente prese in carico dal reparto ospedaliero di riabilitazione, secondo quanto previsto al punto 3.2 del presente documento.

4.1.3 Criteri di dimissione

Le condizioni cliniche generali sono stabili e non è più necessaria una riabilitazione intensiva e dedicata in quanto non sono prevedibili ulteriori modificazioni delle abilità funzionali oppure queste possono essere ottenute con trattamenti erogabili ad altro livello di cura. Se il supporto familiare lo consente il paziente viene avviato a trattamenti ambulatoriali o domiciliari, altrimenti il paziente prosegue il percorso di riabilitazione all'interno di strutture di riabilitazione extraospedaliere.

Per pazienti più anziani ed in condizioni socio-familiari non adeguate, quando le problematiche assistenziali diventano prevalenti rispetto alla possibilità di ulteriori recuperi funzionali attraverso un intervento riabilitativo attivo, è possibile l'inserimento in strutture dedicate della rete territoriale socio-riabilitativa di lunga durata.

4.2 Percorso riabilitativo delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite (codice 75)

4.2.1 Definizione di Unità Gravi Cerebrolesione codice 75

Le Unità per le gravi cerebrolesioni acquisite (UGCA) sono finalizzate alla presa in carico di pazienti affetti da esiti di grave cerebrolesione acquisita di origine traumatica o di altra natura, caratterizzata nell'evoluzione clinica da un periodo di coma protratto per almeno 24 ore (Glasgow coma scale - GCS $\leq$ 8) ove coesistano e persistano gravi menomazioni che determinano disabilità multiple e complesse che necessitano di interventi valutativi e terapeutici non realizzabili presso strutture riabilitative di altro livello per la criticità clinico-assistenziale.

Vengono quindi escluse tutte le cerebrolesioni di natura congenita o connatale e le condizioni di riduzione progressiva della responsività, fino al coma, dovute a malattie progressive (patologie degenerative, ecc). Questo criterio basato sulla esistenza o meno di una prognosi riabilitativa per il soggetto trova riscontro nelle Linee guida ed è stato successivamente ribadito dal Piano di indirizzo del 2011.

4.2.2 Criteri di accesso

I pazienti che accedono alla UGCA devono, di norma, provenire direttamente dalle UU.OO. di Terapia intensiva e/o dalle UU.OO. di Neurochirurgia o Neurologia, e in ogni caso da reparti per acuti, salvo trasferimenti da altre UU.OO. riabilitative.

La valutazione dell'appropriatezza al ricovero in UGCA viene effettuata nei reparti per acuti di provenienza da parte degli specialisti in riabilitazione presenti nella struttura in cui il paziente è ricoverato. Considerate le evidenti difficoltà ad esprimere un giudizio prognostico in fase acuta (durante il ricovero in terapia intensiva e neurochirurgia), è possibile ritenere l'accesso appropriato per tutti i pazienti che, in seguito ad evento acuto, sono andati incontro ad una fase di coma per almeno 24 ore con GCS $\leq$ 8. Dopo una fase di valutazione più approfondita, effettuata attraverso strumenti riconosciuti sul piano scientifico, nei casi in cui non si registrino modificazioni del quadro clinico funzionale, il paziente deve essere avviato a diversi livelli di cura.

Si possono considerare appropriati anche i trasferimenti da altro codice 75 per avvicinamento e facilitazione del reinserimento nel luogo di residenza.

L'accesso da domicilio alle Unità Gravi Cerebrolesioni acquisite è possibile per il completamento del progetto riabilitativo precedentemente definito, per la chirurgia funzionale agli arti superiori ed inferiori per il trattamento della spasticità (impianto di pompe ad infusione intratecale, blocchi nervosi, ...), per la gestione di complicanze anche tardive come, ad esempio, lo studio e trattamento delle Para-osteo-artropatia neurogena (POAN), la terapia conservativa e chirurgica delle lesioni cutanee da pressione, per il trattamento del dolore, per la rivalutazione delle turbe neuropsicologiche e comportamentali, il controllo e verifica dell'efficacia e adeguatezza degli ausili, follow up periodici.

In generale l'accesso da domicilio alla UGCA è consentito qualora il ricovero sia dovuto alla riacutizzazione della disabilità/patologia a domicilio o a situazioni cliniche acute e disabilitanti, documentate nel PRI, che non necessitano di un ricovero in reparto per acuti, ma possono essere appropriatamente prese in carico dal reparto ospedaliero di riabilitazione, secondo quanto previsto al punto 3.2 del presente documento.

La durata della degenza di questa quota di soggetti deve essere inferiore rispetto alla degenza media.

4.2.3 Criteri di dimissione

Se sono prevedibili ulteriori miglioramenti sul piano funzionale, ma non vi è necessità di personale ed attrezzature specifiche e non è più necessaria una riabilitazione intensiva di alta specialità, vale a dire se quantità e qualità del trattamento non sono più proporzionali all'entità del recupero, il paziente viene trasferito in altri nodi della rete riabilitativa utilizzando i criteri di appropriatezza per i vari setting (Cod. 56, riabilitazione estensiva, ecc). Quando non si prevedono ulteriori modificazioni del quadro clinico funzionale da attribuire ad un intervento riabilitativo specifico, il paziente viene avviato al domicilio o al collocamento in strutture dedicate. In entrambi i casi è necessario prevedere periodiche valutazioni al domicilio o in strutture residenziali dedicate al fine

di intercettare quelle condizioni che possono nuovamente giovare di trattamenti riabilitativi intensivi.

4.3 Percorso riabilitativo delle persone con turbe cognitivo-comportamentali acquisite

4.3.1 Razionale e Definizione

I pazienti affetti da grave cerebro-lesione acquisita presentano una incidenza/prevalenza molto elevata di disturbi neuropsicologici e comportamentali che possono essere associati o meno al disturbo motorio e che inficiano notevolmente il percorso riabilitativo (nonché gli outcomes funzionali). Infatti, la prevalenza dei deficit cognitivo-comportamentali (tra cui disturbi della working memory, del linguaggio, e delle funzioni esecutive) nel paziente con stroke è intorno al 23-55% in fase acuta-subacuta e del 30% circa ad un anno dall'evento; nei pazienti con trauma cranico la prevalenza dei disturbi mnesici varia dal 20 all'80%, con range molto ampi anche per la sindrome disesecutiva e le turbe comportamentali della sindrome frontale (fino al 40%); in tali pazienti è elevata anche l'incidenza dei disturbi dell'umore (> 50% dopo stroke). Anche i pazienti con tumore cerebrale, Sclerosi multipla ed altre malattie acquisite del sistema nervoso centrale possono presentare una sintomatologia con prevalente espressione neuropsichiatrica, tale da richiedere un trattamento riabilitativo specialistico.

La UO per le turbe neuropsicologiche acquisite (UOTNPA) non è dotata di posti letto e, in caso di necessità, utilizza i posti letto dell'area medica, della neurologia, della medicina fisica e riabilitazione. L'unità, si caratterizza prevalentemente con un'attività di consulenza e valutazione finalizzata a condurre l'approfondimento diagnostico delle condizioni neuropsicologiche, formulare il progetto riabilitativo e monitorare la sua realizzazione, individuare e prescrivere i presidi per la comunicazione e il compenso delle menomazioni residue. L'UO dovrebbe disporre (o avvalersi) di un team multidisciplinare con competenze specifiche nella gestione delle turbe neurocognitive post-GCA o secondarie ad altra lesione cerebrale acquisita, che preveda la presenza di:

- specialista in riabilitazione con comprovata esperienza nella gestione dei disturbi di tipo cognitivo-comportamentale e neuropsichiatrici
- psichiatra (o neuropsichiatra infantile qualora la lesione del SNC interessi prepuberi e/o adolescenti)
- neurologo o neuropsicologo con esperienza in assessment e riabilitazione cognitiva
- terapeuta della riabilitazione psichiatrica
- logopedista (per i disturbi del linguaggio)
- fisioterapista e/o neuromotricista nel caso in cui sia associato un deficit motorio.

4.3.2 Accesso

I pazienti che accedono alle UOTNPA devono provenire da UO di terapia intensiva, da reparti per acuti di neurologia (incluse le stroke unit), neurochirurgia o da altri reparti di riabilitazione intensiva (per riconosciuta competenza o per avvicinamento/reinserimento al luogo di residenza).

La valutazione dell'appropriatezza al ricovero viene effettuata nei reparti per acuti di provenienza da parte di professionisti disponibili. Considerata la difficoltà di esprimere un giudizio prognostico

in fase acuta (durante il ricovero in terapia intensiva e neurochirurgia), è possibile considerare appropriato l'accesso per tutti i pazienti in cui il disturbo cognitivo-comportamentale, conseguente ad evento acuto, sia prevalente (se non esclusivo) rispetto a quello motorio.

4.3.3 Dimissione

Il paziente può essere dimesso e avviato a un day hospital riabilitativo o a un trattamento ambulatoriale, anche in forma di day service dedicato, quando sono prevedibili ulteriori miglioramenti sul piano cognitivo-comportamentale, ma non vi è necessità di una riabilitazione intensiva di alta specialità resa con personale ed attrezzature specifiche (ovvero quando quantità e qualità del trattamento non sono più proporzionali all'entità del recupero). In casi selezionati in cui il paziente non possa raggiungere la struttura ospedaliera per motivi fisici e/o geografici, può essere organizzato un trattamento in telemedicina, ove siano presenti hub dotati di tale servizio.

Quando si preveda che un intervento riabilitativo specifico non possa produrre ulteriori modificazioni del quadro neurocognitivo, il paziente viene avviato alla domiciliazione, con periodiche valutazioni clinico-strumentali, al fine di intercettare quelle condizioni che possono nuovamente giovare di ulteriori trattamenti riabilitativi intensivi.

5. IL DH RIABILITATIVO

E' una modalit  di erogazione dell'assistenza riabilitativa prevista sia dalle Linee Guida del 1998 sia dalle Linee di indirizzo del 2011. E' prevista, inoltre nell'allegato 1, punto 1.4, del decreto ministeriale del 2 aprile 2015 n. 70, "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" e da numerose normative regionali.

5.1 Caratteristiche del Day hospital riabilitativo

Il Day hospital riabilitativo (DHR) pu  rispondere alle seguenti esigenze:

- umanizzare l'assistenza riducendo o evitando il ricovero a ciclo continuo;
- assicurare continuit  al percorso assistenziale del paziente;
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse;
- prevenire l'istituzionalizzazione dei soggetti a rischio, accelerando e facilitando la restituzione del paziente al contesto socio-familiare. Infatti, inquadrando il DHR nell'ambito di una dimissione protetta, il reinserimento nell'ambito socio-familiare pu  avvenire precocemente e con la necessaria gradualit ;
- svolgere un ruolo di filtro in caso di riacutizzazione o aggravamento di una patologia invalidante, con la predisposizione di controlli e interventi medico-riabilitativi complessi in alternativa ai ricoveri ripetuti;
- facilitare la fornitura e l'addestramento all'uso delle protesi, ortesi e ausili mediante lo svolgimento di specifiche sedute di valutazione e addestramento.

La degenza diurna deve ritenersi appropriata per tutte le condizioni disabilitanti pi  severe che richiedono interventi di alta specializzazione o che, comunque, siano in stretta correlazione temporale con la dimissione da un ricovero riabilitativo ordinario o con un evento indice recente: il paziente si trova, quindi, in una fase clinica in cui   ancora elevata l'efficacia dell'intervento riabilitativo intensivo che, se erogato secondo criteri precisi e modalit  ben strutturate, pu  verosimilmente abbreviare i tempi della presa in carico. Le condizioni cliniche sono molto simili a quelle che giustificano la presa in carico intensiva in regime di ricovero ordinario, con l'unica sostanziale differenza che questi pazienti non hanno bisogno di sorveglianza medica e infermieristica h24. Frequentemente, i pazienti hanno bisogno di interventi di riabilitazione intensiva multiprofessionali e afferenti ad aree specialistiche diverse, distribuiti nell'arco della giornata. Nel periodo di permanenza nella struttura   garantita l'erogazione degli interventi diagnostico-terapeutici plurispecialistici e delle terapie farmacologiche eventualmente necessarie. Per tutti i pazienti in regime di degenza diurna, i trattamenti sono eseguiti in base a un Progetto riabilitativo individuale (PRI) che tiene conto delle condizioni cliniche del paziente, del suo potenziale di recupero, dei bisogni e delle preferenze del paziente stesso e dei suoi familiari nonch  delle risorse disponibili.

5.2 Accesso al ricovero riabilitativo in regime diurno

L'accesso avviene di norma direttamente da ricovero ordinario per acuti o da ricovero ordinario di riabilitazione. Solo per casi particolari e all'interno di definiti PDTA   previsto l'accesso dal domicilio: aggravamento di patologie degenerative o patologie intercorrenti che aggravano

situazioni di disabilità preesistenti (es. frattura scheletrica in pregressa emiplegia, ecc.). Le condizioni del paziente devono comunque consentire il trasferimento da e per il domicilio.

5.3 Elementi del processo riabilitativo

All'ingresso, è effettuata la valutazione clinica del paziente e dei suoi bisogni riabilitativi mediante strumenti standardizzati e validati a livello nazionale o internazionale (scale di valutazione, test strumentali, laboratorio, analisi del movimento, ecc.). Nel caso in cui il paziente provenga da un precedente ricovero in riabilitazione sarà fondamentale acquisire le valutazioni già fatte, il PRI eventualmente redatto e la documentazione clinica che illustri l'andamento del percorso riabilitativo già effettuato e da completare. Un contatto diretto con l'equipe del reparto di dimissione, comunque utile, può risultare indispensabile in casi particolari. In base alla valutazione effettuata, l'equipe stende il progetto riabilitativo che, come detto a proposito del ricovero ordinario, deve indicare chiaramente gli obiettivi che il paziente può raggiungere nel corso del ricovero (criterio riscontrabile attraverso analisi cartella clinica ed in particolare dal PRI) e le modalità di valutazione/misurazione del loro raggiungimento.

Tali obiettivi devono essere:

- a) realistici;
- b) riferiti a un miglioramento funzionale (riduzione del grado di disabilità);
- c) raggiungibili in tempi ragionevoli;
- d) tali da prevenire o limitare le complicanze secondarie e favorire la espressione della autonomia residua o, ove possibile, intervenire per ridurre la disabilità conseguenti alla malattia, favorendo il massimo recupero di autonomia funzionale consentito.

Nella documentazione clinica di ogni paziente deve essere presente il PRI comprendente:

- i. Definizione degli outcome (globale e funzionale);
- ii. Definizione dei componenti del team;
- iii. Descrizione dei singoli Programmi riabilitativi (con obiettivi, tempi di raggiungimento e modalità di misurazione degli esiti);
- iv. Verbali delle riunioni di monitoraggio dello stato di avanzamento del programma;
- v. Descrizione/misurazione degli esiti raggiunti nei tempi previsti dal PRI.

Nella documentazione clinica di ogni paziente deve essere presente almeno una scala di valutazione validata del grado di disabilità all'ingresso ed alla dimissione, ed almeno una scala di valutazione validata della comorbidità all'ingresso (criterio riscontrabile attraverso analisi cartella clinica).

L'equipe curerà l'esecuzione degli interventi previsti nel PRI fino al momento della dimissione, ponendo particolare attenzione a trasmettere al paziente e ai suoi familiari le conoscenze necessarie a fronteggiare gli effetti della malattia e proseguire nell'esecuzione delle attività e dei movimenti utili al recupero dell'autonomia personale.

6. ATTIVITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE

L'attività territoriale di riabilitazione a favore dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali deve trovare collocazione all'interno della rete dei servizi di riabilitazione e svolgersi in stretta integrazione con l'attività erogata dalle strutture di ricovero del sistema ospedaliero, sia nella fase post-acuta per i pazienti provenienti dai reparti per acuti, sia per pazienti provenienti dal territorio.

Per consentire la continuità del percorso riabilitativo, ai sensi dell'art 44 del dPCM 12 gennaio 2017, il medico specialista in riabilitazione, all'approssimarsi delle dimissioni del paziente del reparto di riabilitazione, attiva la presa in carico da parte dei servizi territoriali per l'eventuale completamento del programma riabilitativo nel setting assistenziale appropriato.

Le Regioni possono disciplinare le procedure e le modalità per il prosieguo del ricovero in riabilitazione, anche con riferimento alla remunerazione delle prestazioni oltre soglia, nel caso in cui sia documentata l'impossibilità da parte del servizio territoriale individuato (domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale) di attivare il programma riabilitativo nei tempi previsti dal PRI, e sia certificato che il ritardo di attivazione dell'assistenza riabilitativa territoriale nel regime assistenziale individuato compromette i risultati raggiunti durante il ricovero in riabilitazione.

L'offerta territoriale include:

- Riabilitazione ambulatoriale;
- Riabilitazione domiciliare;
- Riabilitazione in strutture semiresidenziali e residenziali.

6.1 La riabilitazione ambulatoriale

Come previsto nel Piano di indirizzo esistono due tipologie di pazienti che possono usufruire dell'attività di riabilitazione ambulatoriale:

1. "casi complessi": utenti affetti da menomazioni e/o disabilità importanti, spesso multiple, con possibili esiti permanenti e un elevato grado di disabilità nelle ADL, che richiedono una presa in carico globale nel lungo termine mediante un PRI che preveda molteplici programmi terapeutici eseguiti da un team multiprofessionale (almeno 3 tipologie di professionisti della riabilitazione, compreso il medico specialista in riabilitazione). Le attività riabilitative vengono erogate sotto forma di prestazioni ambulatoriali complesse e coordinate nella loro esecuzione all'interno di strutture dipartimentali riabilitative con una durata complessiva del trattamento riabilitativo di almeno 90 minuti per accesso. I trattamenti riabilitativi erogati ai pazienti devono essere registrati in una documentazione clinica riabilitativa, dove sono riportate le variazioni rilevate nel compimento del PRI, articolato nei diversi programmi riabilitativi. Per la riabilitazione ambulatoriale dei "casi complessi" il setting assistenziale del *c.d.* "day service" può rappresentare una valida alternativa al day hospital, offrendo l'opportunità di coordinare l'erogazione delle diverse prestazioni che compongono il trattamento. Resta fermo che, in regime di day service possono essere erogate solo le prestazioni incluse nei nomenclatori regionali di assistenza specialistica ambulatoriale, e che le modalità di prescrizione, registrazione e pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria sono quelle dell'assistenza specialistica ambulatoriale;

2. "casi non complessi": utenti affetti da menomazioni e/o disabilità di qualsiasi origine che, necessitano di una sola tipologia di prestazioni riabilitative erogate o direttamente dal medico specialista in riabilitazione o da un'unica tipologia di professionista della riabilitazione. Le prestazioni riabilitative vengono erogate da servizi dipartimentali nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale e nel rispetto della disciplina prescrittiva ed erogativa di tale livello assistenziale. In presenza di disabilità minimali, segmentarie e/o transitorie, per l'erogazione di semplice terapia fisica strumentale non è necessaria la redazione di un PRI; in tutti gli altri casi il PRI deve essere formulato.

Si accede ai Percorsi riabilitativi ambulatoriali secondo le modalità fissate dalle Regioni fermo restando che l'efficacia della riabilitazione ambulatoriale è condizionata dalla distanza temporale tra la valutazione/prescrizione ed il trattamento; pertanto, dovranno essere definiti e fissati esplicitamente tempi certi per l'erogazione dei trattamenti previsti dal progetto riabilitativo.

6.2 La riabilitazione domiciliare

In ambito domiciliare, l'attività riabilitativa può avere le caratteristiche della riabilitazione estensiva (minimo un'ora al giorno) o della socio-riabilitazione di lunga durata. In tale ambito possono essere condotte sia la valutazione clinica e ambientale per la fornitura degli ausili, sia l'attività di addestramento per il caregiver, sia vere e proprie sedute riabilitative per il recupero o mantenimento funzionale definito nel PRI per i pazienti che non possono accedere all'attività ambulatoriale.

Sono destinatari dell'intervento domiciliare i pazienti che presentano i seguenti requisiti generali:

- sono intrasportabili per motivi clinici: si tratta di pazienti che non possono usufruire di un trattamento ambulatoriale perché il trasporto renderebbe inefficace l'intervento stesso o sarebbe rischioso dal punto di vista sanitario;
- è presente un caregiver che garantisca la possibilità della permanenza al domicilio;
- necessitano di un progetto riabilitativo, con durata ed esiti definiti, che sia chiaramente definito come realizzabile efficacemente in ambiente domiciliare.

I pazienti possono presentare:

- disabilità a medio/alto gradiente di modificabilità in fase post-acuta di recupero;
- disabilità maggiore cronica stabilizzata, in condizione di intrasportabilità; in questi casi può essere necessario e possibile l'addestramento del paziente a determinate attività della vita quotidiana, l'adattamento all'uso di ortesi e ausili e/o l'addestramento del caregiver al sostegno e al supporto, con monitoraggio periodico;
- disabilità maggiori progressive nell'ambito di progetti di cure palliative.

La valutazione dei bisogni riabilitativi è effettuata dalla unità di valutazione multidimensionale territoriale utilizzando tutte le informazioni già disponibili (ad esempio: lettera di dimissione, cartella clinica, relazione del MMG, progetto riabilitativo di un medico specialista in riabilitazione, relazioni di altri specialisti, notizie socio-assistenziali, ecc.) anche attraverso l'uso dello strumento di valutazione multidimensionale adottato dalla Regione.

Il progetto riabilitativo e la sua articolazione in programmi definisce il tipo di trattamento da erogare, la sua durata, la frequenza degli accessi a domicilio, il case manager a cui il paziente può rivolgersi in fasce orarie molto ampie, il caregiver a cui gli operatori fanno riferimento, il risultato atteso e le modalità di valutazione del raggiungimento del risultato.

6.3 La riabilitazione intensiva ed estensiva in strutture residenziali e semiresidenziali

Le strutture di riabilitazione che prendono in carico soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale e semiresidenziale sono presidi della rete di riabilitazione ed operano in stretta integrazione con le strutture di degenza del sistema ospedaliero e con le strutture distrettuali territoriali, sia nella fase post-acuta per i pazienti provenienti dai reparti per acuti, sia nella fase di completamento del programma per i pazienti provenienti dalle unità operative di riabilitazione ospedaliera, sia per pazienti provenienti dal territorio.

Le attività di riabilitazione svolte nelle **strutture residenziali e semiresidenziali** si rivolgono a pazienti in condizione clinica stabilizzata che presentano condizioni di disabilità conseguenti a patologie invalidanti e che hanno necessità di un'adeguata tutela assistenziale nelle 24 ore (regime residenziale) o per tempi minori (regime semiresidenziale).

La valutazione dei bisogni riabilitativi è effettuata dalla unità di valutazione multidimensionale utilizzando tutte le informazioni già disponibili (ad esempio: lettera di dimissione, cartella clinica, relazione del MMG, progetto riabilitativo di un medico specialista in riabilitazione, relazioni di altri specialisti, notizie socio-assistenziali, ecc.) anche attraverso l'uso dello strumento di valutazione multidimensionale adottato dalla Regione.

Sulla base del Piano dell'offerta riabilitativa messo a disposizione dalla Regione e dalla Asl (cfr paragrafo 3.2), l'unità di valutazione multidimensionale potrà inviare i pazienti alla struttura residenziale più idonea ad offrire il trattamento riabilitativo appropriato, per area di intervento e livello di intensità, rispetto alle necessità del paziente, previ opportuni contatti/accordi con i sanitari della struttura riabilitativa stessa.

Una volta effettuato il trasferimento nella struttura di riabilitazione, il medico specialista in riabilitazione, ai sensi dell'art. 34 del dPCM 12 gennaio 2017, predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento del trattamento. Gli accordi contrattuali e i contratti di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni prevedono misure per evitare la selezione dei pazienti all'ingresso nelle strutture riabilitative che non siano motivati dall'oggettiva impossibilità di garantire il trattamento riabilitativo adeguato al bisogno del paziente.

La struttura garantisce:

- l'intervento di tipo intensivo nelle fasi immediatamente post-acute o di riacutizzazione delle patologie invalidanti. È caratterizzato da un impegno di almeno 3 ore di attività di riabilitazione individuale, erogata in parte anche con modalità di training attivo, o di gruppo, anche finalizzata al recupero dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana (*Activity Daily Living* - ADL), compatibili con gli obiettivi da raggiungere; l'intervento riabilitativo deve essere di norma di tre ore giornaliere, 6 giorni su 7, e comunque di almeno 18 ore settimanali, ferma restando la possibilità, in via eccezionale e per particolari, documentate, condizioni cliniche del paziente, di sospendere/ridurre la durata del trattamento riabilitativo, sostituendolo con altre attività di natura clinico assistenziale. L'intervento è erogato da parte del medico specialista in riabilitazione, dai professionisti sanitari della riabilitazione e dal personale infermieristico. L'intervento si svolge in un rapporto tra paziente e professionista della riabilitazione preferibilmente di 1 a 1, e comunque in coerenza con il Progetto riabilitativo individuale e i relativi programmi d'intervento rieducativo. L'assistente sociale, lo psicologo e altri operatori sanitari possono contribuire per il tempo necessario al raggiungimento dell'orario giornaliero richiesto. Tale tipo di intervento è a totale carico del Ssn e non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo; considerata l'intensità e la durata dell'impegno riabilitativo quotidiano, l'intervento è erogato di norma in regime residenziale;

- l'intervento di tipo estensivo (almeno 1 ora di attività riabilitativa, 6 giorni su 7), nell'ambito di un progetto riabilitativo volto a facilitare l'adattamento della persona con limitazione delle attività al proprio ambiente di vita, è caratterizzato da un intervento di riabilitazione individuale, erogata in parte anche con modalità di training attivo, o di gruppo, con attenzione anche agli obiettivi di socializzazione e occupazionali. La durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo. In relazione alla intensità e alla durata dell'impegno riabilitativo quotidiano, l'intervento può essere erogato sia in regime residenziale sia in regime semiresidenziale.

Gli interventi indicati richiedono una presa in carico da parte di un Team riabilitativo multiprofessionale come indicato nel Piano di Indirizzo, con il coinvolgimento degli specifici professionisti, in riferimento ai bisogni clinico-funzionali e socio-assistenziali della persona, e presuppongono la formulazione di:

- un progetto di struttura che definisce l'insieme delle caratteristiche strutturali, organizzative, e di personale, le competenze e le attrezzature disponibili, coerenti con standard di riferimento, necessarie per erogare le prestazioni in un contesto operativo adeguato al livello e alla complessità dell'attività;
- un progetto riabilitativo individuale, definito dal medico specialista in riabilitazione per ciascun paziente, contenente:
 - una valutazione multidimensionale;
 - la definizione degli obiettivi attesi in termini di recupero delle abilità;
 - le strategie e le risorse per realizzarli;
 - le modalità di effettuazione degli interventi riabilitativi
 - i tempi e le modalità di verifica degli esiti dell'intervento e dei risultati raggiunti.

6.4 La riabilitazione sociosanitaria

Lo scopo dei trattamenti socio-riabilitativi di lunga durata è quello di assicurare il recupero o il mantenimento delle abilità funzionali residue per le persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali croniche o comunque stabilizzate, congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

L'accesso ai trattamenti socio-riabilitativi deve essere preceduto dalla valutazione multidimensionale dei bisogni riabilitativi e assistenziali del paziente, effettuata da parte dell'unità di valutazione multidimensionale mediante l'uso dello strumento di valutazione adottato dalla Regione, e autorizzato dall'Azienda sanitaria di residenza.

In relazione alle caratteristiche degli ospiti (età, gravità della condizione clinica e/o funzionale, livello di autonomia, adesione al programma, ecc.) i trattamenti comportano un impegno differenziato per quanto riguarda sia gli aspetti riabilitativi sia gli aspetti più propriamente assistenziali, che si riflette anche sulla scelta del regime di erogazione: il regime semiresidenziale dovrà essere prioritariamente assicurato ai minori e alle persone che dispongono al proprio domicilio di un sufficiente supporto della famiglia o della rete sociale, formale o informale; il regime residenziale, anche con finalità di sollievo, sarà garantito alle persone in condizioni di maggiore gravità che non possono essere assistite al domicilio per problemi ambientali, familiari o di altra natura.

Il programma riabilitativo sarà prevalentemente orientato al miglioramento, al mantenimento o al recupero delle attività fondamentali della vita quotidiana (ADL e IADL), attraverso interventi di abilitazione e riabilitazione in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, interventi psico-educativi, socio-educativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana, e potrà includere attività svolta in laboratori o centri occupazionali.

7. RIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA⁵

7.1 Caratteri generali

La riabilitazione in età evolutiva è composta di interventi integrati di rieducazione, educazione e assistenza.

La rieducazione è competenza del personale sanitario e ha per obiettivo lo sviluppo e il miglioramento delle funzioni adattive. Rappresenta un processo discontinuo e limitato nel tempo che deve necessariamente concludersi quando, in relazione alle conoscenze più aggiornate sui processi biologici del recupero, dopo un tempo ragionevole non si verifichino cambiamenti significativi né nello sviluppo né nell'utilizzo delle funzioni adattive.

L'educazione è competenza della famiglia e dei professionisti del settore e ha per obiettivo sia la preparazione del bambino a esercitare il proprio ruolo sociale (educare il bambino con disabilità), sia la formazione della comunità, a cominciare dalla scuola, perché sia in grado di accoglierlo e integrarlo socialmente e accrescere l'efficacia del trattamento rieducativo.

L'assistenza ha per obiettivo il benessere del bambino e della sua famiglia ed è competenza del personale sanitario e degli operatori del sociale. Essa deve accompagnare senza soluzioni di continuità il bambino e la sua famiglia sin dalla diagnosi di disabilità.

Elementi fondanti l'intervento sono quindi:

- una rete coordinata di servizi specialistici specifici per le disabilità dello sviluppo in età evolutiva, organizzata in più livelli, in modo da garantire i livelli differenziati di risposte necessari;
- la presenza diffusa di primi livelli specialistici che includano attività ambulatoriali e semiresidenziali e in alcuni casi domiciliari;
- la declinazione delle caratteristiche delle strutture ospedaliere per la riabilitazione delle disabilità dello sviluppo, dei loro compiti, dei bacini di utenza, dei criteri di appropriatezza del ricovero ospedaliero (ricovero ordinario e day-hospital), delle modalità di invio/restituzione rispetto ai servizi di primo livello;
- la presenza all'interno di tutti i servizi di team multiprofessionali stabili e dedicati per indirizzare in modo integrato tutti i momenti del processo riabilitativo;
- una dotazione di personale e attrezzature nei servizi adeguata per garantire un adeguato livello di assistenza per i diversi vari tipi di disabilità;

⁵ Il presente paragrafo non riguarda i trattamenti terapeutico-riabilitativi dei minori con disturbi in ambito neuropsichico e del neurosviluppo, che ricadono nell'ambito di competenza dei servizi di neuropsichiatria infantile: questa tematica sarà trattata in uno specifico documento di indirizzo predisposto da una Commissione nazionale e in corso di valutazione presso la Conferenza Stato-Regioni.

- l'approccio globale e non settoriale e la necessità di ottenere la massima collaborazione dai piccoli pazienti;
- il riferimento costante nell'operatività alle migliori evidenze scientifiche e Linee guida nazionali e internazionali;
- l'utilizzo di strumenti standardizzati e adeguati di valutazione, inquadramento funzionale, valutazione di outcome;
- l'attenzione mirata al recupero o al mantenimento dell'equilibrio psicologico dei ragazzi e delle famiglie;
- la valutazione e rivalutazione del trattamento riabilitativo in atto e dei suoi obiettivi [Progetto riabilitativo e Programmi riabilitativi individuali (PRI)];
- la frequenza, intensità e durata dei singoli trattamenti adeguate alla specifica disabilità e alle finestre terapeutiche proprie dell'età evolutiva;
- la trasmissione di competenze e formazione ai contesti di vita (famiglia, scuola, contesti di vita allargati);
- l'attivazione della figura del case manager;
- lo stretto raccordo con i Pediatri di libera scelta e i Medici di medicina generale;
- la presenza di analoghi servizi per la disabilità dello sviluppo in età adulta;
- l'interazione stabile con le reti formali e informali del territorio;
- la presenza di strutture residenziali o di sollievo temporaneo, in raccordo con il sociale.

Le Regioni predispongono nell'ambito del "Piano locale per l'Assistenza Riabilitativa" una specifica area dedicata all'età evolutiva e un "Piano dell'offerta riabilitativa per l'età evolutiva", in analogia con quanto indicato al par. 3.2.

7.2 Ricovero ordinario

L'unità per la riabilitazione delle gravi disabilità in età evolutiva è espressamente destinata ad affrontare i complessi e gravi problemi diagnostici, valutativi, riabilitativi e rieducativi degli esiti di patologie motorie e cognitive congenite o acquisite dell'età evolutiva. L'Unità per le gravi disabilità in età evolutiva coordina il proprio intervento con quello degli altri servizi di riabilitazione con i quali costituisce una Rete per seguire il disabile nel proprio ambiente di vita, garantendo il completamento del percorso riabilitativo secondo protocolli ben definiti.

L'episodio di ricovero ordinario in riabilitazione ospedaliera per soggetti in età evolutiva è appropriato se le condizioni del paziente richiedono la disponibilità continuativa nell'arco delle 24 ore di prestazioni diagnostico-terapeutiche-riabilitative ad elevata intensità o un trattamento riabilitativo indifferibile e non erogabile efficientemente in regimi alternativi. La necessità di tutela medica continuativa è legata ad un alto rischio di potenziale instabilità intesa anche come rischio di rapide modificazioni dell'espressività sintomatologica.

Sono da considerare appropriati i ricoveri:

- dei soggetti in età evolutiva provenienti dalle strutture che hanno risposto alla fase di emergenza, per l'erogazione della terapia riabilitativa intensiva;
- per rivalutazione o per interventi di breve durata che richiedono competenze specifiche o l'impiego di tecnologie avanzate.

7.3 Ricovero in day hospital

L'episodio di ricovero in day hospital in riabilitazione ospedaliera per soggetti in età evolutiva è appropriato:

- se c'è indicazione per un intervento riabilitativo di elevata intensità, da somministrarsi con l'approccio multiprofessionale più adeguato, spesso anche plurispecialistico;
- se il paziente è in condizioni generali tali da tollerare sia l'intervento sia i trasferimenti quotidiani da e per il proprio domicilio e non necessita di assistenza sanitaria continuativa nell'arco delle 24 ore;
- se il programma riabilitativo prevede l'utilizzazione di particolari tecnologie disponibili solo in determinate strutture;
 - nelle gravi patologie dello sviluppo in cui un intervento precoce, intensivo e multidisciplinare può precisare la diagnosi, definire il percorso terapeutico e stabilire il grado di mobilità o plasticità del quadro clinico.

Tutte le altre patologie dell'età evolutiva che richiedono valutazioni funzionali e riabilitative e non rispondono ai criteri previsti per l'appropriatezza del ricovero verranno gestite e trattate ad altri livelli, dove devono essere garantite competenze multidisciplinari specifiche per l'età evolutiva.

7.4 Criteri di dimissione

Le dimissioni avvengono a seguito di stabilizzazione clinica generale ovvero in assenza di necessità di sorveglianza ospedaliera, in base ai seguenti criteri:

- in caso di prognosi riabilitativa non ancora definitiva il trasferimento avviene verso la riabilitazione nei regimi residenziale (intensivo o estensivo), semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare. L'indicazione del regime appropriato è contenuta nel progetto/programma riabilitativo;
- in caso di disabilità stabilizzata il trasferimento avviene verso:
 - domicilio;
 - residenza socio-sanitaria di bassa intensità per il mantenimento funzionale delle abilità laddove non esista un sufficiente supporto della famiglia o della rete sociale, formale o informale che consenta un'adeguata assistenza in altro regime assistenziale (domiciliare-semiresidenziale).

La fase di dimissione è preceduta da:

- addestramento del caregiver nella gestione del quotidiano
- raccordo con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
- raccordo con il medico e lo specialista di distretto;
- valutazione domiciliare ed eventuale adattamento degli ambienti;
- prescrizione ausili secondo il progetto riabilitativo;
- attivazione dell'assistenza sociale;
- formulazione precoce del piano riabilitativo individuale in accordo con l'equipe distrettuale che prende in carico il paziente

7.5 Il territorio

Il domicilio rappresenta l'ambiente di elezione per l'erogazione di trattamenti riabilitativi ai minori in condizioni clinicamente stabili, compatibilmente con la presenza di un contesto familiare favorevole e con la disponibilità di ambienti e/o attrezzature eventualmente necessari per il trattamento. In via subordinata, dovranno essere presi in considerazione i trattamenti ambulatoriali o in day service e, quando sia necessaria una più elevata intensità, il day hospital o il regime semiresidenziale. Solo in casi residuali, quando non esista un sufficiente supporto della famiglia o della rete sociale, si prenderà in considerazione la soluzione residenziale territoriale per l'erogazione di trattamenti socio-riabilitativi di bassa intensità e di lunga durata, finalizzati al mantenimento delle abilità funzionali residue. Nel caso dei bambini e degli adolescenti, deve essere dedicata particolare attenzione agli aspetti di integrazione negli ambienti di vita, a scuola, nelle attività ricreative e tra pari.

8. APPENDICE

LE STRUTTURE EX ART. 26

Fino alla definizione dei Livelli essenziali di assistenza nel 2001, ma anche negli anni immediatamente successivi, la riabilitazione territoriale è stata prevalentemente assicurata dalle strutture ambulatoriali, diurne e residenziali già classificate come "ex articolo 26 della legge 833/78".

Per comprendere la natura e il ruolo di tali strutture è utile ricordare che ai tempi in cui risale la loro istituzione (collegata alla legge sull'invalidità civile del 1971) il Ministero della sanità aveva la facoltà di convenzionarsi con centri di riabilitazione e altre istituzioni terapeutiche (focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale, etc.), per ospitare e "riabilitare" minori e adulti che potessero anche seguire attività di istruzione e di formazione professionale. Queste strutture, pertanto, hanno garantito, insieme alla "rieducazione funzionale e motoria", anche attività formative e di socializzazione specie per le persone con scarse capacità di recupero.

L'attivazione di queste strutture è stata una prima risposta alle situazioni di restrizione della partecipazione (handicap)/limitazione delle attività (disabilità), derivate da malattie, di carattere congenito o acquisito e/o progressivo, esitanti in motolesioni, neurolesioni o *disadattamenti sociali* (come si può osservare, nell'ultimo caso, problemi comportamentali erano assimilati all'handicap). La risposta fornita era quindi di tipo integrato tra funzioni riabilitative e didattico-educative (scuola/formazione).

Il profilo dell'handicap/disabilità si è notevolmente modificato nel tempo e gli inserimenti nella scuola dell'obbligo e nei corsi di qualificazione professionale hanno ridotto il bisogno collegato all'apprendimento; pertanto, le strutture ex art. 26 si sono successivamente qualificate come strutture prevalentemente riabilitative e, già dopo le Linee Guida del 1998, si sono caratterizzate in due filoni:

- uno strettamente riabilitativo con ricoveri a termine;
- l'altro con attività di tipo socio-riabilitativo derivanti dall'articolo 8 della legge 104/92 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

Con l'entrata in vigore del dPCM 14 febbraio 2001 in materia socio-sanitaria e del dPCM 29 novembre 2001 di definizione dei Lea (allegato IC interventi sociosanitari) e con l'introduzione dei

nuovi criteri per l'attribuzione delle competenze al Ssn ed ai Comuni, nonché del DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Lea, è risultato evidente che il rapporto delle strutture in questione con il Ssn dovesse essere ridefinito; la maggior parte delle Regioni ha provveduto, quindi, ad accertare la natura e le caratteristiche dell'attività riabilitativa effettivamente svolta e a "ricollocare" ciascuna struttura nel quadro dell'offerta regionale, articolata per livello di intensità dell'intervento e per tipologia di utenti. In queste Regioni le strutture hanno perso la denominazione di "ex art. 26" e si sono collocate nei livelli di assistenza integrandosi nei Dipartimenti o servizi per la riabilitazione, con caratteristiche di riabilitazione "estensiva" (quindi ancora a completo carico del sistema sanitario) o di "mantenimento" per disabili gravi (con quota pagata in parte dal sistema sanitario e in parte dalla persona/famiglia/Comune). Questo processo è avvenuto, in particolare, nelle Regioni che hanno avviato o completato il processo di accreditamento delle strutture socio-sanitarie dopo averne chiaramente identificato i requisiti organizzativi, tecnologici e di personale. In alcune Regioni, invece, si continua a parlare di "strutture ex art. 26" come se gli oltre 20 anni (dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 502/1992 e della legge n. 724/1994, con la cessazione dei "rapporti convenzionali in atto e l'entrata in vigore dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento" o anche dall'entrata in vigore dei primi Lea, con l'introduzione della nuova definizione delle attività riabilitative), fossero passati invano.

Ci si augura che la dizione "strutture ex art. 26" e tutto ciò che a tale dizione è associato possa essere definitivamente archiviato al più presto.